

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Ccnl Terziario
Accordo integrativo



Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia
Riaperto "Intraprendo"



Ambiente Politiche energetiche

Tassa rifiuti
Giurisprudenza recente



Commercio estero

Modelli Intrastat
Semplificazioni obblighi



Tributario

Indici Sintetici
di Affidabilità fiscale



Formazione e studi

Milano Città metropolitana
Disoccupazione giovanile



Legale

Servizi sostitutivi
di mensa e buoni pasto

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

▶ Ccnl Terziario. Aumento agosto 2017. Accordo integrativo	Pag.	1
--	------	---

Rapporti di lavoro

▶ Trattamento di integrazione salariale e anzianità di lavoro	Pag.	3
▶ Call center. Controllo a distanza.	Pag.	3
▶ Prestazioni occasionali. Sanzioni.	Pag.	5
▶ Assunzione apprendisti e diritto di precedenza	Pag.	9
▶ Gigs. Limite massimo di ore autorizzabili.	Pag.	10
▶ Conciliazione vita-lavoro. Sgravi	Pag.	11

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Patto di prova reiterato	Pag.	16
----------------------------------	------	----

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Lesione del vincolo fiduciario. Licenziamento	Pag.	16
---	------	----

In primo piano

CONTRATTI DI LAVORO

L'accordo integrativo del 26 settembre 2017 al Ccnl Terziario

Il 26 settembre 2017, Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'Accordo integrativo al Ccnl del 30 marzo 2015.

In attesa della nota di commento di Confcommercio, si allega il testo dell'Accordo. ▶

- ACCORDO integrativo al Contratto collettivo nazionale del Terziario, distribuzione e servizi del 30 marzo 2015.

Il giorno 26 settembre 2017 in Roma, tra Confcommercio Imprese per Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucs-Uil,

premessi che

- Le parti hanno sottoscritto il 30 marzo 2015 il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2013;
- Le parti hanno definito un aumento retributivo a regime pari a 85 euro parametrati al IV livello;
- Il 24 ottobre 2016 le parti, consapevoli che il rinnovo del 30 marzo 2015 del Ccnl Terziario della distribuzione e dei servizi si è collocato in uno scenario anche economico del tutto particolare, hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno concordato la sospensione dell'erogazione della tranche di euro 16,00 prevista con decorrenza novembre 2016;
- Nel citato accordo le parti hanno altresì concordato di definire successivamente una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali;
- Le parti, confermano le relazioni sindacali esistenti e la centralità del Ccnl Terziario, in conformità alle previsioni dell'Accordo interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell'Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali e il nuovo modello contrattuale del 24 novembre 2016.

Tutto ciò premesso, le parti definiscono quanto segue:

- La tranche di euro 16,00, parametrati al IV livello, verrà erogata nel mese di marzo 2018;
- In considerazione di quanto sopra definito, il Ccnl Terziario 30 marzo 2015 avrà durata sino al 31 luglio 2018 e conseguentemente il primo comma dell'art. 236 dello stesso Ccnl è modificato come segue:
 "Le parti alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data 31 marzo 2015, concordano che il presente contratto decorre dal 1° aprile 2015 ed avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2018";
- Le parti, al fine di assicurare leali condizioni di concorrenza, concordano inoltre quanto segue:
 "Le parti, riconoscendosi nelle previsioni dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e in coerenza con quanto definito con l'accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016, confermano la volontà di arginare fenomeni di dumping, soprattutto retributivo, e di garantire normali condizioni di concorrenza tra le imprese.
 In tale ottica le parti condividono che gli aumenti contrattuali definiti dal Ccnl Terziario, distribuzione e servizi in quanto contratto nazionale maggiormente applicato nell'ambito dell'intero settore Terziario (secondo i dati dei codici contratto Inps e i dati delle iscrizioni ai fondi nazionali di assistenza sanitaria integrativa costituiti dalle parti) sottoscritto tra le parti stesse, debbano costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.
 La violazione della previsione di cui al capoverso precedente attraverso minori previsioni a valenza economica, contenuta in contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie del suddetto contratto nazionale, che insistano sulla sfera di applicazione dello stesso, verrà automaticamente recepita nel suddetto Ccnl.
 Tale recepimento comporta l'interruzione delle obbligazioni retributive rimanenti in caso di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento ai suddetti valori.
 Per quanto attiene altre misure a valenza economica esse dovranno essere comunque complessivamente equivalenti".

Le previsioni contenute nel presente accordo costituiscono parte integrante del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi del 30 marzo 2015 sottoscritto tra Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilucs.

RAPPORTI DI LAVORO

Anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva

I lavoratori, per accedere al trattamento di integrazione salariale, devono possedere "presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione".

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha precisato che tale requisito dovrà essere verificato dall'Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale indipendentemente dagli spostamenti dei lavoratori, da un sito produttivo ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

- CIRCOLARE n. 14 del Ministero del Lavoro del 26/7/2017. **Applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.**

A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria, riguardanti il requisito dell'anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere "presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione".

In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l'applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un'azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell'attività con la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro - si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall'Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere favorevole dell'ufficio legislativo espresso con nota prot. 4741 del 12.7.2017.

Installazione e utilizzo di software da parte di call center

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con circolare n. 4 del 26 luglio 2017, prende in esame i software utilizzati nei call center in relazione alla normativa sul controllo a distanza dei lavoratori (articolo 4, legge n. 300/1970) al fine di determinare se gli stessi siano o meno "strumenti di lavoro", in quanto gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati mentre occorre per gli altri strumenti.

L'Ispettorato, al riguardo, distingue tra sistemi che gestiscono l'anagrafica dei clienti, e i rapporti contrattuali con gli stessi, e sistemi che invece registrano la disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata con conseguente monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività di ogni singolo dipendente.

Pertanto, i sistemi che gestiscono l'anagrafica dei clienti, e i rapporti contrattuali con gli stessi, sono considerati strumenti di lavoro e possono essere installati ed utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa mentre la seconda tipologia di sistemi non solo non rientrerebbe nella definizione di "strumento di lavoro" ma neppure giustificerebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato del lavoro, o un accordo sindacale, in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell'installazione dell'applicativo.

► **CIRCOLARE n. 4 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 26/7/2017. Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di strumenti di supporto all'attività operativa ordinaria dei call center.**

Con la presente circolare, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative in ordine alla valutazione dei presupposti del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 4 della L n. 300/1970, nelle ipotesi di installazione e utilizzo di diversi applicativi software da parte delle imprese che svolgono attività di call center.

Dette imprese, infatti, utilizzano nello svolgimento della propria attività diversi strumenti, anche informatici, dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Una prima questione attiene all'utilizzo del sistema di gestione integrato e multicanale, cosiddetto "Crm" (*Customer Relationship Management*), in quanto va verificato se lo stesso possa essere considerato "uno strumento di lavoro", ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L n. 300/1970, ovvero rappresenti uno strumento di potenziale controllo dell'attività dei lavoratori.

Il citato Crm è un sistema di gestione che consente di associare automaticamente al numero del cliente che effettua la chiamata, tutti i dati anagrafici, di natura contrattuale e di gestione delle chiamate dello stesso. Il dispositivo, pertanto, ha l'obiettivo di gestire oltre l'anagrafica del cliente, tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore, rendendo più completa l'informazione e più efficiente la relazione tra il chiamante e l'operatore.

In sostanza, il dispositivo in esame non è altro che un archivio informatico che sostituisce il fascicolo cartaceo del cliente, che permette in tempo reale di avere a disposizione tutti i dati necessari che consentono di meglio finalizzare le attività ed evadere le richieste avanzate.

La raccolta, l'analisi e la sistematizzazione dei dati rappresentano, infatti, azioni propedeutiche alla vera e propria attività di gestione delle specifiche esigenze del cliente, altrimenti resa più difficoltosa dalla necessaria ricerca manuale dei dati dello stesso, tale sistema inoltre consente di avere traccia di tutti i contatti e di tutte le richieste avanzate dal cliente.

Ne consegue pertanto che, qualora tale dispositivo consenta il mero accoppiamento fra la chiamata e l'anagrafica del cliente senza possibili ulteriori elaborazioni, lo stesso possa essere considerato uno strumento che serve al lavoratore per "rendere la prestazione lavorativa (...)" e si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L n. 300/1970, sia dall'accordo sindacale, sia dal provvedimento autorizzativo previsti dalla legge.

Esistono poi ulteriori software che consentono, invece, il monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di call center.

In particolare, esistono software che raccolgono ed elaborano in tempo "quasi reale" i dati relativi agli stati di attività telefonica di ciascun operatore (libero, non disponibile, in pausa, ecc.) e i tempi medi di evasione delle diverse lavorazioni. Altri software, invece, quantificano la produttività giornaliera per ogni servizio reso, il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa e le pause effettuate da ogni singolo lavoratore.

I suddetti software, pur funzionali a più o meno generiche esigenze produttive, consentono di realizzare un monitoraggio individualizzato costante e continuo su tutti gli operatori che finisce per dar vita ad un controllo minuzioso su tutta l'attività svolta da ogni singolo lavoratore, eliminando del tutto qualunque margine spazio-temporale nel quale il lavoratore stesso possa ragionevolmente essere certo di non essere osservato, ascoltato o comunque "seguito" nello svolgimento della propria attività e dei propri movimenti.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'installazione e l'utilizzo di "impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", può essere giustificata esclusivamente per le esigenze previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e, pertanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo "incidentale" sull'attività del lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore stesso, evitando controlli prolungati, costanti, indiscriminati e invasivi.

Non va dunque capovolto il "paradigma" fondamentale dell'art. 4 della L n. 300/1970 in modo tale da realizzare un controllo penetrante sullo svolgimento della prestazione dei lavoratori, al fine di garantire adeguate e più efficienti modalità organizzative e produttive all'interno dell'azienda.

Nelle ipotesi in esame, pertanto, non si evidenziano con indiscutibile certezza le esigenze produttive che giustificano l'assoluta indispensabilità di tali applicativi e, conseguentemente, appare difficile ricollegare la inevitabile compressione della libertà e della dignità dei lavoratori alle prioritarie ragioni produttive.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che tali sistemi non solo non rientrano nella definizione di strumento utile a "(...) rendere la prestazione lavorativa (...)" ma non si ravvisano neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustificano il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Prestazioni occasionali e regime sanzionatorio

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione della disciplina normativa inerente il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis, legge n. 96/2017.

L'Ispettorato precisa, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l'utilizzatore di prestazioni occasionali, in particolare:

- superamento del limite economico o del limite orario;
- violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14, art. 54-bis, legge n. 96/2017;
- ambito di applicazione della maxisanzione e rapporti con la violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale.

► **CIRCOLARE n. 5 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 9/8/2017. Art. 54-bis, DI n. 50/2017 (L n. 96/2017) – Disposizioni in materia di prestazioni occasionali, del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale – Regime sanzionatorio – Indicazioni operative al personale ispettivo.**

Il 23 giugno u.s. la L n. 96/2017 ha convertito il DI n. 50/2017 nell'ambito del quale è stato introdotto l'art. 54 bis recante la "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale, la disciplina delle prestazioni di lavoro".

Trattasi di prestazioni che il legislatore ha inteso tipizzare attraverso lo strumento del Libretto famiglia o del contratto di prestazione occasionale, prescindendo pertanto da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse e perciò individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore.

Ciò premesso, fermo restando quanto già chiarito dall'Inps con circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017 e d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente si forniscono prime indicazioni a tutto il personale ispettivo al fine della corretta ed uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tale disciplina.

Prestazioni occasionali: limiti, divieti ed obblighi

Ai sensi del primo comma dell'art. 54 bis, per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre):

- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (comma 1, lett. a);
- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro (comma 1, lett. b.);
- a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (comma 1, lett. c. e comma 20). Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 Ccnl operai agricoli e florovivaisti cfr. Inps mess. n. 2887/2017).

I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare Inps n. 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Gli utilizzatori delle prestazioni di lavoro occasionali possono essere:

- a) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto di famiglia;
- b) altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata nonché le pubbliche amministrazioni nei limiti di cui al comma 7, tramite il contratto di prestazione occasionale.

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto ulteriori divieti (comma 14) che ne impediscono la stipula nei seguenti casi:

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai fini del computo cfr. Inps circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017);
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Tracciabilità delle prestazioni

Le prestazioni in questione sono tracciate attraverso apposita comunicazione da effettuare all'Inps utilizzando la piattaforma informatica o i servizi di contact center messi a disposizione dall'Istituto.

L'utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della Pa, ad effettuare la comunicazione, indicando i dati elencati al comma 17 (i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione), almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Diversamente, l'utilizzatore del Libretto di famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (comma 12).

Laddove la prestazione relativa ad un contratto di prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l'utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Va segnalato che, al fine di assicurare ogni forma di tutela al prestatore, la piattaforma telematica predisposta dall'Inps supporta l'invio al prestatore, mediante comunicazione di posta elettronica e/o sms e MyInps, sia della comunicazione preventiva che dell'eventuale revoca della stessa trasmessa dall'utilizzatore, nonché la possibilità di confermare – da parte del prestatore o dell'utilizzatore – l'avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa (cfr. circolare Inps n. 107/2017).

Regime sanzionatorio

Di seguito si riportano, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l'utilizzatore di prestazioni occasionali.

Superamento del limite economico o del limite orario; violazione dei divieti di cui al comma 5 (sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia)

Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (comma 1, lett. c) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile – ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo – comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

Va tuttavia precisato che la trasformazione del rapporto e l'applicazione delle suddette sanzioni non operano nel caso in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.

Diversamente, la violazione dei divieti di cui al comma 5 – ossia l'aver acquisito "prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa" – integra un difetto "genetico" afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, Dlgs n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.

Sui divieti di cui al comma 5 va altresì chiarito che gli stessi – stante la formulazione normativa – non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14 (sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale)

Fermo restando quanto chiarito nel successivo paragrafo, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 17 da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 sopra declinati (divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ecc.) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 "per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione". In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004 e la sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della L n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.

Tale sanzione troverà dunque applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva. In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comuni-

care alla competente sede Inps l'avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l'Istituto possa adottare le proprie determinazioni in relazione al singolo rapporto di lavoro.

Violazione di ulteriori obblighi

Il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del Dlgs n. 66/2003, il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l'applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'art. 3, comma 8, Dlgs n. 81/2008, ai sensi del quale "nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (...)".

Ambito di applicazione della maxisanzione e rapporti con la violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale

Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la cosiddetta maxisanzione per lavoro "nero", riservandosi ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto.

Innanzitutto occorre evidenziare che, nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l'impiego di lavoratori "in nero" (cfr. Cass. sent. n. 16340/2013 nella quale viene espresso il medesimo principio nelle ipotesi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane).

Ciò premesso, occorre individuare dei criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un "normale" rapporto di lavoro "in nero", come tale sanzionabile esclusivamente con la cosiddetta maxisanzione.

In tal senso si ritiene pertanto necessaria una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all'art. 54 bis, comma 20, ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma Inps – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
- b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Ad esempio, qualora la mancata comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, appare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell'obbligo comunicazionale di cui all'art. 54 bis, comma 20, con conseguente applicazione della specifica misura sanzionatoria.

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la cosiddetta maxisanzione per lavoro "nero" laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione.

La maxisanzione troverà inoltre applicazione, in assenza di uno dei requisiti anzidetti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo.

Da ultimo, come già chiarito dall'Inps con la citata circ. n. 107/2017, la stessa sanzione si applicherà in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l'evidente volontà di "occultare" la stessa prestazione.

In tal senso, anche in tale sede si evidenzia che questo Ispettorato, in raccordo con l'Inps, porrà particolare attenzione sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni occasionali valutandone la frequenza e quindi la possibile sussistenza di comportamenti elusivi volti ad aggirare la disciplina normativa.

Diritto di precedenza e assunzione di apprendisti

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 9 agosto 2017, ha chiarito la disciplina del diritto di precedenza maturato, ex art. 24, comma 1, Dlgs n. 81/2015, da un lavoratore a tempo determinato, in relazione alle assunzioni ovvero prosecuzioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato, con qualifica finale pari a quella corrispondente alle mansioni esercitate dal lavoratore a termine.

Il citato articolo 24 prevede che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

Il Ministero, muovendo dalla definizione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato, precisa che, ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza, rileva solo una nuova assunzione in apprendistato, non l'eventuale prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, e solo nel caso in cui il lavoratore, che abbia maturato il diritto di precedenza, non risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù di pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo, Confcommercio ribadisce che il Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, nel regolare il diritto di precedenza, demanda la materia al secondo livello di contrattazione, in questo modo escludendo che in applicazione del solo contratto collettivo nazionale si configuri un diritto di precedenza in capo al lavoratore a tempo determinato.

► **RISPOSTA del Ministero del Lavoro a interpello 2 dell'8 agosto 2017. Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Diritto di precedenza ex articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e assunzione di apprendisti**

La Confcommercio ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare l'organizzazione istante chiede se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

- sia l'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
- sia la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre muovere dalla lettura del richiamato articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

In proposito, va ricordato che l'apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato dall'obbligo - posto in capo al datore di lavoro - di impartire la formazione all'apprendista al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire le competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale, attraverso una puntuale declinazione di tali obiettivi nell'ambito del piano formativo individuale.

Tenuto conto che l'apprendistato viene qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del Dlgs n. 81/2015), appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell'ambito di quelle contemplate nell'articolo 24.

In ragione di quanto sopra, in relazione al primo quesito prospettato dall'istante va esclusa la violazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 atteso che ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell'assunzione

dell'apprendista, che si realizza con l'attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Per quanto invece attiene al secondo quesito sottoposto a questo Ministero, una nuova assunzione con contratto di apprendistato andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato. In particolare, si ritiene che non ricorra la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. E ciò in coerenza con quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013.

In definitiva, in linea con le osservazioni innanzi esposte e ferme restando eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi ai sensi del comma 1 del citato articolo 24, si ritiene che non possa integrare la violazione del diritto di precedenza sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

Limite massimo di ore di Cigs autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, rende noto che, a decorrere dal 24 settembre 2017, trova piena applicazione l'articolo 22, comma 4, del Dlgs n. 148/2015, il quale prevede che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo previsto dal programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva è rilevante l'indicazione, nella domanda di concessione di integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

Da tali dati è possibile individuare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l'organico dell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, sui cui calcolare il limite dell'80% delle ore di sospensione autorizzabili.

- CIRCOLARE N. 16 del Ministero del Lavoro del 28/8/2017. **Articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzabili.**

Nell'ambito del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l'articolo 22, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, si occupa di precisare ulteriormente che "per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato".

L'articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell'entrata in vigore del provvedimento normativo di cui tratta dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, troverà applicazione da 24 settembre 2017.

A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva assume rilievo l'indicazione, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Dall'analisi di tali dati indicati dall'azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l'organico dell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, su cui calcolare il limite dell'80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili.

Poiché il numero di ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall'azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell'organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell'organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.

Ai fini dell'erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'elenco innanzi indicato di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all'Inps. Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l'impegno dell'azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere l'80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, secondo i dati inseriti nell'elenco allegato all'istanza.

L'Inps verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate.

Si precisa che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e, in conformità a quanto già illustrato nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 di questa Direzione generale e nella nota prot. 14948 del 21 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.

Sulla presente circolare è stato acquisito il positivo parere dell'Ufficio legislativo prot. 5528 del 23 agosto 2017.

Sgravi contributivi per iniziative di conciliazione vita-lavoro

Firmato, e in attesa di essere registrato dalla Corte dei conti, il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

A tale misura sperimentale, prevista dal Dlgs n. 80/2015, sono destinati complessivamente circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Per accedere agli sgravi contributivi i datori di lavoro dovranno aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti.

Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto.

- **DECRETO del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, del 12 settembre 2017. Sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.**

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, in particolare, l'articolo 1, comma 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto, in particolare, l'articolo 25 del predetto decreto legislativo, il quale prevede, al comma 1, che in via sperimentale per il triennio 2016-2018, una quota pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri definiti sulla base di apposite linee guida, da adottarsi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25;

Visto il comma 3 del citato articolo 25, il quale prevede che all'elaborazione delle linee guida e al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata "provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le Politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le Pari opportunità e dal Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che la presiede";

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 luglio 2016, con il quale è stata costituita la cabina di regia prevista dal richiamato articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale stabilisce all'articolo 8, comma 1-bis, che "nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

Rilevato pertanto che, a seguito dell'adozione del citato decreto-legge n. 193 del 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie, come rideterminate in attuazione del predetto articolo 8, comma 1-bis, sulla base delle risorse inizialmente previste e non utilizzate per il 2016, risultano pari complessivamente ad euro 55.200.000,00 per l'anno 2017 e ad euro 54.600.000,00 per l'anno 2018;

Viste le linee guida elaborate dalla cabina di regia istituita con il citato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 luglio 2016, con le quali sono proposte misure volte a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata mediante la stipulazione di contratti collettivi aziendali;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, alla definizione dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra citate, sulla base delle predette linee guida, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso gli uffici territorialmente competenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che li mette a disposizione, con le medesime modalità delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con il quale è stato istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, che svolge le attività ispettiva già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail;

decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali, in attuazione dell'articolo 25, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

Articolo 2

Condizioni e requisiti di accesso al beneficio

1. Il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 5, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 5, abbiano previsto l'estensione o l'integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.

3. Le misure di conciliazione di cui ai commi 1 e 2, previste nei contratti collettivi aziendali, sono individuate, ai fini dell'ammissione al beneficio, in numero minimo di due tra quelle indicate all'articolo 3, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B).

4. Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.

6. La fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3

Misure di conciliazione

1. Al fine di consentire l'accesso al beneficio di cui al presente decreto sono definite le seguenti misure di conciliazione, che dovranno essere recepite all'interno dei contratti collettivi aziendali.

A) Area di intervento genitorialità

Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità; Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

Previsione di nidi d'infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

Lavoro agile;
Flessibilità oraria in entrata e uscita;
Part-time;
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale

Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Articolo 4*Criteria e modalità di determinazione del beneficio*

1. Al fine di modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il venti per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante ottanta per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6 dai medesimi datori di lavoro.

2. Atteso il carattere sperimentale della misura, il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017-2018.

3. Il beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l'importo corrispondente alla misura del cinque per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6.

4. La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, è quantificata dall'Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.

5. L'Inps provvede a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5*Deposito dei contratti*

1. Ai fini dell'applicazione del beneficio contributivo trova applicazione, per il deposito dei contratti aziendali, quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Articolo 6*Presentazione delle domande di ammissione al beneficio*

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del

presente decreto, in via telematica, apposita domanda all'Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale di cui alla lettera b), effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispezzato territoriale del lavoro;
- d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto;
- e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.

3. L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

4. Le domande di cui al comma 1 sono presentate all'Inps entro i seguenti termini:

- a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017;
- b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

Articolo 7

Monitoraggio

1. La cabina di regia istituita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 luglio 2016 assicura il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi di cui al presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Inps.

Articolo 8

Copertura finanziaria

1. Alle finalità del presente decreto sono destinate, in via sperimentale per il biennio 2017- 2018, le risorse finanziarie a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e pari a euro 55.200.000,00 per l'anno 2017 e a euro 54.600.000,00 per l'anno 2018, che costituiscono il limite di spesa ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all' articolo 4.

2. La relativa spesa grava sul capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello".

Articolo 9

Disposizioni finali

1. I datori di lavoro che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo di cui all'articolo 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. Sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto previsto dall' articolo 8, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, dandone avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Patto di prova reiterato

- ▶ Cass. sez. lav. 12 dicembre 2016, n. 25368 (da Dir.&Prat.Lav. n. 20/17, pag. 1267). **È ammissibile la reiterazione del patto di prova in successivi contratti tra le medesime parti se, secondo il giudice di merito, vi sia la necessità del datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche la condotta e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo a causa di molteplici fattori.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lesione del vincolo fiduciario - Licenziamento

- ▶ Cass. . sez. lav. 1 dicembre 2016, n. 24566 (da Dir.&Prat.Lav. n. 19/17, pag. 1201). L'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario si produce anche nel caso di gravi comportamenti extra lavorativi del dipendente (nel caso di specie, la detenzione di una rilevante quantità di sostanze stupefacenti e lo spaccio delle medesime), legittimando la risoluzione del rapporto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1868,86+260,76*	540,37	25,46
I	1683,47	537,52	24,84
II	1456,19	532,54	22,83
III	1244,64	527,90	21,95
IV	1076,46	524,22	20,66
V	972,54	521,94	20,30
VI	873,15	519,76	19,73
VII	747,53+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	1016,14	530,04	15,49
II	851,51	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/8/2017)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.199,06		2.199,06
B	2.036,37		2.036,37
1	1.897,70		1.897,70
2	1.734,99		1.734,99
3	1.636,64		1.636,64
4	1.544,59		1.544,59
5	1.449,03		1.449,03
6 s	1.393,54		1.393,54
6	1.367,55		1.367,55
7	1.287,82		1.287,82

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/8/2017)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.186,12		2.186,12
B	2.024,60		2.024,60
1	1.885,93		1.885,93
2	1.725,00		1.725,00
3	1.627,81		1.627,81
4	1.536,94		1.536,94
5	1.441,95		1.441,95
6 s	1.387,05		1.387,05
6	1.361,32		1.361,32
7	1.281,94		1.281,94

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAFF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,62	36,18	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,82	36,38	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)**

**Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,57	34,13	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,77	34,33	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,94	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,39	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAUF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAUF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,59	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		36,89	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,34	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,54	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,62	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,82	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto

Voci contributive		Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		7,34	7,34	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		8,95	9,40	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto

Voci contributive		Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		8,84	8,84	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		10,45	10,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto

Voci contributive		Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

**Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori
12 mesi**

Voci contributive		Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Note

Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.

Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).

Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)

A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016

² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017	Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017
Quadri		3,61	Apprendisti 2a metà		
1		3,33	2		2,66
2		2,98	3		2,40
3		2,66	4		2,24
4		2,40	5		2,09
5		2,24	6		2,09
6		2,09	Operatori di vendita		
7		1,91	1a categoria		2,32
Apprendisti 1a metà			2a categoria		2,07
2		2,40			
3		2,24			
4		2,09			
5		1,91			
6		1,91			

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Assegno per il nucleo familiare

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349
	Febbraio	101,00	0,523	0,773
	Marzo	101,00	0,523	0,898
	Aprile	101,30	0,747	1,247
	Maggio	101,10	0,598	1,223
	Giugno	101,00	0,523	1,273
	Luglio	101,00	0,523	1,398
	Agosto	101,40	0,822	1,822

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



**Alle paghe e ai contributi
ci pensa Promo.Ter:**
loro sono specializzati, professionali,
aggiornati e sempre disponibili.
Così posso dedicarmi
di più ai miei clienti.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell'amministrazione del personale, della gestione delle buste paga e del versamento dei contributi, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere tempo.

I servizi di Promo.Ter: ► la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati, soci e amministratori; ► la predisposizione e l'elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; ► l'assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l'Impiego; ► l'assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

AMBIENTE

▶ Tassa rifiuti. Giurisprudenza recente: 1) sulla tassa rifiuti l'Iva non è dovuta; 2) la piena prova dell'auto-smaltimento esonera dalla tassa rifiuti.	Pag. 59
▶ Conai. Dal 1° gennaio 2018. Cambia il contributo ambientale Conai per acciaio e vetro.	Pag. 61
▶ Conai. Plastica. Contributo ambientale Conai diversificato dal 1° gennaio 2018	Pag. 61
▶ Legge concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017. Novità principali in campo ambientale ed energetico.	Pag. 62

In primo piano

Tassa rifiuti. Giurisprudenza recente

1) Sulla tassa rifiuti l'Iva non è dovuta; 2) la piena prova dell'auto-smaltimento esonera dalla tassa rifiuti. ▼

Corte di cassazione, ordinanza 7 marzo 2017, n. 5627

Con questa ordinanza, la Corte di cassazione decide su una controversia avente ad oggetto il pagamento dell'Iva sulla tassa rifiuti urbani, rigettando il ricorso proposto dalla Società di riscossione tributi.

Nella fattispecie, il versamento dell'Iva è riferito agli anni 2006-2009, quando erano in vigore la Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) e la Tia (tariffa d'igiene ambientale), in seguito sostituite, dal 1° gennaio 2014, dalla Tari (tassa rifiuti); il ricorso è stato promosso dalla società di riscossione tributi del comune di Genova, appellando la sentenza con cui il giudice di pace l'aveva condannata a restituire ad un certo numero di contribuenti (tutti rappresentati e difesi dal medesimo legale) le somme indebitamente percepite a titolo di Iva.

Ambiente - Politiche energetiche

La Corte di cassazione, confermando le sentenze dei giudici di merito, favorevoli al gruppo di contribuenti che aveva fatto causa alla società per la restituzione dell'Iva versata sulla tassa rifiuti, ribadisce due punti fermi:

- a) la tassa rifiuti (Tarsu, Tia) è un tributo, non un corrispettivo versato dietro erogazione di un servizio; pertanto, l'Iva non è dovuta;
- b) essendo la pretesa dei contribuenti basata sulla "restituzione della quota parte del versato a titolo di Iva", non si tratta, nel caso di specie, di un rimborso d'imposta (per il quale è competente il giudice tributario), bensì dell'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata all'art. 2033 cc (azione che, prescrivendosi nel termine ordinario di dieci anni, consente al gruppo dei contribuenti di vantare pienamente il diritto di credito al momento della sua proposizione).

Questa impostazione data dalla Corte di cassazione può analogamente applicarsi alla Tari (in vigore dal 2014), essendo anch'essa un tributo; con riserva, tuttavia, di riesaminare la questione nel momento in cui la Tari sia dai comuni fatta valere come "tariffa puntuale", non più come tributo (vedi, in proposito, Informatore ottobre 2017).

Corte di cassazione, 28 aprile 2017, n. 10548

Con questa sentenza, la Corte di cassazione civile si esprime in linea con la sentenza di merito con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato l'annullamento, del giudice di primo grado, dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2001 nei confronti di un'impresa toscana ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. La Commissione tributaria aveva cioè riconosciuto in favore dell'impresa il completo esonero dal pagamento della tassa rifiuti, in relazione alle superfici di esercizio dell'attività (cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni) dove si formavano rifiuti, nonostante il regolamento comunale prevedesse per quella categoria di attività la riduzione forfetaria del 30%.

Nel confermare, dunque, la pronuncia di merito, la suprema Corte chiarisce che la detassazione forfetaria è prevista dal regolamento comunale solo qualora "risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali"; ma se il contribuente riesce a dare piena dimostrazione, come ha fatto nel caso di specie, delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, e delle modalità con cui provvede direttamente allo smaltimento, egli ha diritto all'esonero totale dal pagamento della tassa rifiuti.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 290- novembre 2017
anno LVIII**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri****REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'**
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**AUTORIZZAZIONE**
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

Conai - Dal 1° gennaio 2018 cambia il contributo ambientale Conai per acciaio e vetro

Novità in arrivo per il contributo ambientale Conai, in sigla Cac, che il Cda Conai ha deliberato nella seduta di fine giugno scorso.

Infatti, a partire del 1° gennaio 2018 diminuirà il Cac dovuto sia per gli imballaggi in acciaio (passando dagli attuali 13 euro/ton a 8 euro/ton) sia per quelli in vetro (dagli attuali 16,30 euro/ton a 13 euro/ton).

Si rimarca l'attenzione per il vetro perché la diminuzione del Cac prevede un periodo intermedio (dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017) in cui il Cac è stabilito in 16,30 euro/ton.

Ricordiamo che il contributo ambientale è la forma di finanziamento – stabilita per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio – attraverso la quale Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

I materiali in questione, acciaio e vetro, si distinguono per le buone potenzialità di riciclo mostrate. Entrambi i materiali sono, infatti, potenzialmente riciclabili all'infinito.

In Italia gli ultimi dati per il recupero degli imballaggi parlano di un avvio al riciclo pari al 77,5% rispetto all'immesso al consumo per l'acciaio (fonte: Consorzio Ricrea); e del 70,9% per quanto riguarda il vetro (fonte: Consorzio CoReVe).

Conai – Plastica Contributo ambientale Conai diversificato dal 1° gennaio 2018

Anche per la plastica il Conai, nella delibera di fine giugno, ha deciso di modificare il contributo ambientale, così come è stato per l'acciaio e il vetro (vedi articolo precedente).

Ma per la plastica il contributo ambientale sarà differenziato.

Dal 1° gennaio 2018 il Cac sarà quindi calcolato nel modo seguente:

- Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 euro/ton;
- Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico); 208,00 euro/ton;
- Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 euro/ton.

Per la determinazione dei valori delle tre fasce è stato adottato un approccio di "Life Cycle Assessment) (Lca), sottoposto a una "critical review" da parte di un ente terzo accreditato, che ha identificato gli impianti ambientali delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi.

Come sollecitato dalle imprese, tuttavia, in questa fase di prima applicazione è stato adottato un criterio di gradualità che prevede la piena applicazione a partire dal 2019

Ambiente - Politiche energetiche

Legge concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 Novità principali in campo ambientale ed energetico

La "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" - legge n. 124 del 4 agosto 2017 - è in vigore dal 29 agosto 2017. È articolata in numerosi commi del solo art. 1 e contiene molte disposizioni anche in campo ambientale ed energetico.

Di seguito le principali novità.

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Articolo 1, commi 59 - 69

Con la cessazione, dal 1° luglio 2019, dell'attuale regime di "Maggior tutela" previsto per i soli clienti domestici nel settore del gas e per clienti domestici ed imprese (fornite in bassa tensione) nel settore della vendita di energia elettrica, entrerà in vigore il regime concorrenziale del mercato libero. Pertanto, i prezzi non saranno più stabiliti dall'Autorità per l'energia - Aeegsi - (si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, è stata istituita la società pubblica "Acquirente unico" al fine di accompagnare le imprese nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero, cosiddetto mercato della "tutela simile").

È inoltre previsto, sempre a partire dal 1° luglio 2019, e soltanto per il settore dell'energia (clienti finali domestici e imprese connesse in Bt con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro), l'introduzione di un nuovo servizio di salvaguardia, disciplinato dall'Aeegsi, volto a garantire, tramite procedure concorsuali, la continuità della fornitura ai clienti che si trovino temporaneamente senza fornitore e a quelli che, entro il 1° luglio 2019, non abbiano sottoscritto un contratto per la somministrazione di energia elettrica in regime di mercato libero.

A garanzia della piena confrontabilità delle offerte e della loro evidenza pubblica, l'Aeegsi dispone la realizzazione e gestione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità "open data" delle offerte di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. Per questo, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sono tenuti ad inviare all'Aeegsi, per la pubblicazione nel portale, almeno una proposta di offerta di fornitura di elettricità o gas a prezzo variabile e una a prezzo fisso, per le utenze domestiche e per quelle connesse in Bt.

Le offerte inviate dovranno rispondere a modelli standardizzati, predisposti dall'Aeegsi, caratterizzati da un set di informazioni minime obbligatorie, almeno pari alle condizioni essenziali del contratto, come definite dal Codice di condotta commerciale, e gli operatori dovranno rispettare determinati requisiti per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Aeegsi emanerà apposite linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i diversi fornitori dovranno dare ai clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela adeguata informativa sul superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite dall'Aeegsi.

Fatturazione dell'acqua - Articolo 1, comma 74

L'Aeegsi stabilirà con appositi provvedimenti, le modalità secondo cui le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta l'anno l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferita alla singola utenza.

Riforma bonus elettrico e gas - Articolo 1, commi da 75 a 77

Nell'ottica delle politiche di sostegno, è prevista una riforma dell'attuale sistema di bonus in favore dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.

Maxi-bollette – Articolo 1, commi 78 e 79

Nei casi di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di

Ambiente - Politiche energetiche

consumo reali, tutte cause non imputabili al consumatore, è previsto in capo ai fornitori di energia elettrica e gas l'obbligo di rateizzazione, norma sollecitata dalla Confederazione.

Saranno inoltre definite, con successivo provvedimento, le misure necessarie per responsabilizzare i distributori di energia elettrica e gas nelle attività di lettura dei contatori.

Nuovi requisiti per la vendita di energia elettrica - Articolo 1, commi 80 – 84

Ai fini di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, è prevista l'istituzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge concorrenza, di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, a cui i fornitori hanno l'obbligo di iscriversi.

L'iscrizione è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e settore dell'efficienza energetica - Articolo 1, commi 89 e 90

Per salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, viene prevista la possibilità di decurtare del 30% la tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici di potenza complessiva compresa tra 1 e 3 KW per i quali risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, viene concessa una modalità alternativa, rispetto a quella vigente, di restituzione della differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e quelli decurtati; viene cioè concessa una dilazione per la restituzione di tale differenza, nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016.

Si prevedono inoltre nuove procedure amministrative nel campo delle istruttorie di valutazione effettuate dal Gse sulle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica.

Conai - Articolo 1, comma 120

Questa disposizione interviene a modificare l'art. 221, Dlgs 152/2006, consentendo ai produttori di imballaggi che abbiano presentato un progetto di consorzio autonomo di sospendere il versamento del contributo ambientale nelle more del riconoscimento fino all'avvenuto accertamento del funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, in relazione al procedimento di autorizzazione di un consorzio autonomo di gestione imballaggi, di cui all'art. 221, comma 5, Dlgs 152/2006, il parere del Conai viene sostituito da quello dell'Ispra (Istituto nazionale per la protezione ambientale), che diventa così consulente del Ministero dell'Ambiente nel suddetto procedimento.

Raee - Articolo 1, comma 122

La norma prevede che la determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei Raee, demandata a un futuro decreto ministeriale, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea.

Metalli ferrosi e non ferrosi -Articolo 1, commi 123 e 124

Viene demandata al Ministero dell'Ambiente e all'Albo nazionale gestori ambientali l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge concorrenza, di provvedimenti volti a prevedere semplificazioni negli adempimenti per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi; ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione di procedure semplificate per l'iscrizione, relativamente alle suddette attività.



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n°628



Unione
CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

**e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!**

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) – Nuovi indicatori con banche dati esterne e taratura del sistema di indicatori – Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 14 settembre 2017 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017.....	Pag. 65
▶ Interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici - Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante - Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.....	Pag. 68
▶ Confisca di beni – Esito dei crediti erariali – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114/E del 28 agosto 2017....	Pag. 71
▶ Cedolare secca - Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione - Applicabilità ravvedimento operoso – Rinuncia all’aumento del canone - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115 del 1° settembre 2017.....	Pag. 72
▶ Credito imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive - Super ammortamento – Cumulabilità - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 15 settembre 2017.....	Pag. 73
▶ Mod. F24 - Attivazione codice identificativo "74" - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 119 del 25 settembre 2017.....	Pag. 74
▶ Start-up innovative – Incentivi fiscali – Precisazioni – Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 ottobre 2017.....	Pag. 75

In primo piano

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) - Nuovi indicatori con banche dati esterne e taratura del sistema di indicatori Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 14 settembre 2017 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Tali indici sostituiranno gli studi di settore.

Con il provvedimento in esame sono state individuati i primi 70 Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). ▶



Tributario

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti (si veda ns. circ. n. 61/2017).

I nuovi indici sostituiranno gli studi di settore, attraverso i quali, oggi, è possibile valutare la capacità delle imprese e dei professionisti di produrre ricavi o conseguire compensi, mediante un accertamento presuntivo.

Lo scorso 14 settembre, si è riunita, presso la Sose, la Commissione degli esperti sugli studi di settore per fornire un parere sui primi 70 Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per analizzare lo stato di avanzamento delle relative attività di elaborazione.

In particolare, dei nuovi Isa da applicare a partire dal periodo di imposta 2017, previa approvazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 15 riguarderanno il comparto delle manifatture, 29 il comparto del commercio, 17 il comparto dei servizi e 9 il comparto dei professionisti, interessando circa 1.400.000 contribuenti.

Nel corso della riunione, inoltre, sono state presentate dalla Sose alcune novità metodologiche, relative all'elaborazione e all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, che di seguito si illustrano.

Nuovi indicatori con banche dati esterne

Il nuovo metodo mira a stimare il grado di affidabilità fiscale del singolo contribuente, basandosi anche sulla comparazione dei dati dichiarati ai fini degli Isa con le informazioni richieste in altri modelli di dichiarazione e con il confronto con altre banche dati esterne.

A tale riguardo, l'amministrazione finanziaria, nel corso della riunione, ha presentato i seguenti nuovi indicatori di anomalia, che andranno ad aggiungersi a quelli già conosciuti:

- *Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770/CU e i dati Inps*: questo indicatore, basandosi sul confronto con il modello 770/CU (con esclusione dei percipienti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) e con i dati UniEmens-Inps, controlla il numero di giornate retribuite dichiarate per il lavoro dipendente.

Il valore preso come riferimento è il minimo tra le giornate retribuite dichiarate nel modello 770/CU (valorizzato in 312 giorni) e le giornate retribuite dichiarate ai fini UniEmens-Inps (il cui valore corrisponde al numero dei mesi nella qualifica moltiplicato per 26 giorni).

Un soggetto, quindi, è anomalo quando la differenza tra le giornate retribuite di riferimento e le giornate retribuite risultanti dagli Studi di Settore è superiore al valore risultante dalla formula $52 \text{ gg} + 20\% \text{ GG_RIFERIMENTO} + 312 * \text{QA_SOCI_AMMIN_N}$, ossia "52 giorni" (valore inserito nella formula per allineare eventuali discrasie tra le banche dati), più il 20% delle giornate di riferimento, più il valore risultante dalla moltiplicazione di 312 per il numero dei soci amministratori dichiarati nel modello Sds.

L'indicatore è applicabile solo ai contribuenti che sono contemporaneamente presenti nei tre archivi (Sds, 770/CU, Inps) e il confronto riguarderà solamente i lavoratori a tempo pieno, con esclusione, quindi, dei lavoratori a tempo parziale e/o di apprendistato.

Inoltre, il confronto è escluso anche con i contribuenti che dichiarano nei modelli Sds un periodo d'imposta superiori a 12 mesi.

- *Corrispondenza dell'anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe tributaria*: l'indicatore controlla, mediante banche dati esterne, l'anno di iscrizione ad albi professionali dichiarato dai contribuenti nei modelli studi di settore/Isa.

Il professionista che opera in forma individuale è considerato anomalo, con l'applicazione di un punteggio pari ad 1, quando l'anno di iscrizione ad albi professionali dichiarato nei modelli Sds/Isa differisce dall'anno di iscrizione ad albi professionali comunicato dai singoli albi all'Anagrafe tributaria.

- *Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria*: è un indicatore di controllo, mediante banche dati esterne, dell'anno di inizio attività dichiarato dai contribuenti nei modelli Sds/Isa.

Un soggetto è considerato anomalo, con un punteggio dell'indicatore pari a 1, quando l'anno di inizio attività dichiarato nei modelli Sds/Isa differisce dall'anno di inizio attività comunicato all'Amministrazione finanziaria.

Tributario

- *Corrispondenza dei consumi di energia elettrica con archivi dei fornitori*: l'indicatore in esame, mediante il confronto con gli archivi forniti all'Anagrafe tributaria dai fornitori di energia elettrica, controlla i consumi di energia elettrica dichiarati. L'indicatore si applica solo a quei contribuenti a cui è richiesta l'indicazione dei consumi di energia elettrica.
- *Corrispondenza dei costi con i dati dei bilanci delle società di capitali, corretti con le riprese fiscali*: l'indicatore in esame mira a individuare situazioni anomale dovute alla discrepanza tra i dati riferiti ai costi e dichiarati nei modelli Isa, rispetto a quelli riportati nel bilancio delle società di capitali e corretti con le riprese fiscali.
- *Corrispondenza del numero di prestazioni dei professionisti con i modelli 770/CU*: è un indicatore di controllo del numero di prestazioni dichiarate dai contribuenti nei modelli Sds/Isa, mediante il confronto con banche dati esterne (770/CU); si applica a quei settori Isa dei professionisti che utilizzano le prestazioni nelle funzioni di stima.
Un soggetto, quindi, è considerato anomalo quando il numero delle prestazioni dichiarate nei modelli Sds/Isa risulta inferiore rispetto al numero di prestazioni risultate dai modelli 770 (per i periodi d'imposta antecedenti al 2015) e certificazione unica (per i periodi d'imposta successivi).
- *Corrispondenza del numero di automezzi con i dati del Pra*: attraverso il confronto con gli archivi del Pubblico registro automobilistico (Pra), questo indicatore mira a individuare il numero di automezzi dichiarati dai contribuenti nei modelli Sds/Isa; può essere utilizzato nei seguenti settori: AG79U – Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre; AG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; AG55U – Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Un soggetto è anomalo quando il numero di automezzi dichiarato nei modelli Sds/Isa è inferiore al numero di automezzi risultante dagli archivi del Pra.
- *Corrispondenza del numero di revisioni auto con i dati della Motorizzazione civile*: l'indicatore, che può essere utilizzato nel settore della manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (AG31U), mira a individuare il numero di revisioni auto dichiarate dai contribuenti nei modelli Sds/Isa, attraverso il confronto con gli archivi della Motorizzazione civile.
Un soggetto è anomalo quando il numero di revisioni auto dichiarate nei modelli Sds/Isa è inferiore al numero di revisioni auto risultante dai predetti archivi.

Taratura del sistema degli indicatori di affidabilità e di anomalia

Al fine di rendere più efficace la nuova metodologia, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto necessario effettuare delle modifiche ai seguenti indicatori di affidabilità e di anomalia:

- *Risultati degli accessi brevi*: questo indicatore sarà eliminato e verrà sostituito da due nuovi indicatori, il primo costruito sulla base degli "Atti di contestazione" e il secondo costruito sulla base degli "Avvisi di accertamento";
In ogni caso, tali indicatori saranno esposti nel cassetto fiscale, ma non faranno media con gli altri indicatori elementari.
- *"Durata delle scorte"*: al fine di semplificare alcune problematiche dell'indicatore (negatività, indeterminatezza, non calcolabilità), è stata modificata la formula alla base dell'indicatore in parola.
- *"Decumulo delle scorte"*: questo indicatore individua il rapporto fra il valore corrispondente alla differenza tra esistenze e rimanenze di magazzino e il "Costo medio delle merci del biennio precedente".
L'indicatore scatta solo quando il suo valore è superiore al valore individuato dall'indicatore "Durata delle scorte" e in situazioni in cui il valore dettato da quest'ultimo indicatore è inferiore a 5.
Tuttavia, al fine di garantire sempre un premio a quei contribuenti che riducono i magazzini, l'indicatore in esame viene utilizzato solo per correggere in positivo l'indicatore di "Durata delle scorte" e, quindi, non concorre direttamente al calcolo dell'Isa.

Quando scatta l'indicatore "Decumulo delle scorte", nel calcolo dell'Indice sintetico di affidabilità viene utilizzato il seguente indicatore ("Durata delle scorte" + "Decumulo delle scorte")/2.

- *Reddito per addetto*: al fine di semplificare alcune problematiche dell'indicatore (negatività), è stata modificata la relativa formula. In relazione agli indicatori di seguito indicati, per garantire una loro maggiore flessibilità rispetto alla dimensione dell'impresa, è stata eliminata la soglia minima di anomalia fissa di 10.000 euro ed è stata introdotta una soglia minima di anomalia flessibile pari a: $(100 \text{ euro} + 5\% * \text{rimanenze finali dell'anno precedente})$. Gli indicatori interessati da tale modifica sono i seguenti:
 - Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
 - Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze;



Tributario

- Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze.
- Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti: l'indicatore scatta solo per i soggetti che hanno impostato il numero di almeno una figura di lavoratori, quali collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, e soci non amministratori, e che abbiano la somma delle percentuali di lavoro prestato da tali figure inferiore, e non più uguale, alla soglia minima.
- Spese condominiali amministrate: l'amministrazione finanziaria ha reso noto che tale indicatore sarà utilizzato esclusivamente per il periodo d'imposta 2017 e non per i periodi di imposta precedenti.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017

Con il provvedimento in esame sono state individuati i primi 70 Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dovranno essere applicati a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

I vantaggi per i contribuenti

I contribuenti che risulteranno "affidabili" ai nuovi Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli.

In particolare:

1. vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;
2. viene limitata l'applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
3. è prevista la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti previsti, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta;
4. è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli Indici Isa sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.

Interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici - Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017

Sintesi

I contribuenti, ai quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini.

Il provvedimento in esame stabilisce le modalità di cessione del suddetto credito; in particolare, i contribuenti cosiddetti "incapienti" possono cedere il credito per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 anche agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 agosto 2017, recante: "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017".

Con il provvedimento in esame sono state individuate le modalità con cui i soggetti beneficiari della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, per quelli che interessano l'involucro dell'edificio e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento in esame sostituisce il precedente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017 (vedi ns. circ. n. 111/2017).

Cessione del credito da parte dei contribuenti cosiddetti "incapienti"

I contribuenti, che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle suddette spese agevolate sono risultati incapienti, cioè si trovano nelle condizioni della cosiddetta no tax area e/o con un reddito complessivo non superiore a euro 8.000, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Tra gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, che consentono la cessione del corrispondente credito da parte dei soggetti cosiddetti "incapienti" sopra elencati, rientrano, oltre agli interventi per i quali spetta la detrazione pari al 65%, anche quelli per i quali è riconosciuta la detrazione nella maggior misura del 70 per cento/75 per cento.

Soggetti ai quali il credito può essere ceduto

Il credito da parte dei contribuenti "incapienti" può essere ceduto in favore:

- dei fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- di altri soggetti privati, diversi dai fornitori, con esclusione delle pubbliche amministrazioni,
- degli istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito può essere ceduto dai cessionari, cioè dai soggetti che in precedenza lo hanno ricevuto dai contribuenti incapienti.

Cessione del credito da parte dei contribuenti cosiddetti "capienti"

I contribuenti cosiddetti "capienti" (coloro per i quali l'importo delle imposte da pagare è superiore alla somma da portare in detrazione) possono cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione:

- del 70 per cento delle spese per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

e/o

- del 75 per cento delle spese per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Soggetti ai quali può essere ceduto il credito

Il suddetto credito da parte dei contribuenti cosiddetti "capienti" può essere ceduto in favore dei seguenti soggetti:

- i fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- altri soggetti privati, diversi dai fornitori, con esclusione delle Pubbliche amministrazioni.



Per i contribuenti "capianti" è esclusa la cessione del credito agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Determinazione del credito cedibile

Il credito d'imposta cedibile, da parte del condòmino, è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota ad egli imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota ad egli imputabile.

Il cessionario può disporre del credito a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condòmino ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento.

Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso la fattura comprensiva del relativo importo.

Adempimenti per la cessione del credito

Per effettuare la cessione del credito, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, i condòmini devono comunicare all'amministratore di condominio, entro la data del 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito, avendo cura di indicare, oltre ai propri dati, la relativa accettazione da parte del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore di condominio, a sua volta, a pena di inefficacia, dovrà comunicare tali dati all'Agenzia delle Entrate, insieme all'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

I condòmini appartenenti ai cosiddetti condòmini minimi che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

Nel Cassetto fiscale del cessionario, l'Agenzia rende visibile il credito ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato, con le funzionalità rese disponibili nel medesimo Cassetto fiscale.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

Il credito d'imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Controlli

Per i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, nel caso in cui venga accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino oppure l'indebita fruizione del credito da parte del cessionario, verrà dato seguito al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.



Confisca di beni - Esito dei crediti erariali Risoluzione n. 114/E dell' Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017

Sintesi

L'art. 1253 Cc, relativo all'istituto della confusione, dispone che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue.

La confusione rappresenta una modalità estintiva dell'obbligazione che consegue alla riunione nella medesima persona delle posizioni di credito e debito attinenti alla stessa obbligazione.

In caso di confisca definitiva di beni sequestrati, in relazione alle dichiarazioni presentate per i periodi interessati dall'amministrazione giudiziaria, si estinguono per confusione solo i debiti erariali Irpef e Ires, perché lo Stato, soggetto che acquisisce i beni, non è identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo.

Non si estinguono, invece, i crediti Iva, Irap o quelli relativi alle ritenute per i quali, viceversa, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 114 del 28 agosto 2017, recante: "Confisca di beni ex articolo 50 del Dlgs n. 159 del 2011 – Esito dei crediti erariali".

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

L'art. 1253 cc, relativo all'istituto della confusione, dispone che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (omissis).

La confusione di cui al citato art. 1253 cc rappresenta una modalità estintiva dell'obbligazione che consegue alla riunione nella medesima persona delle posizioni di credito e debito attinenti alla stessa obbligazione.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla ipotesi di estinzione per confusione dell'obbligazione tributaria, cioè il caso in cui lo Stato acquisisca beni, società, aziende o partecipazioni a seguito di confisca definitiva.

Affinché si verifichi il suddetto effetto è necessario che la confisca:

- sia definitiva, dal momento che è solo a seguito di detto provvedimento che i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (articolo 45 del Codice delle leggi antimafia);
- determini il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi del citato articolo 1253 cc, della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-erario). Ciò si verifica, ad esempio, qualora oggetto di confisca definitiva siano ditte individuali ovvero quote di partecipazione e patrimonio aziendale, nel caso di società.

L'istituto della confusione si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura "erariale".

Si tratta, quindi, a titolo esemplificativo, dei crediti relativi all'Irpef, all'Ires, all'Iva, alle ritenute alla fonte, all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale.

Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali.

Nel periodo del sequestro l'amministratore giudiziario rappresenta e opera per un soggetto passivo ancora da definire che, a seconda di come si concluderà la vicenda, potrà essere l'indiziato o lo Stato e, fino ad allora, egli dovrà:

- presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
- determinare il reddito provvisorio dei beni sequestrati, con esclusione del reddito dei beni immobili che va determinato secondo le regole dell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice antimafia. Devono essere presentate, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta di competenza dell'amministrazione giudiziaria (escluso il periodo d'imposta nel quale cessa la gestione) e versate le relative imposte.



Tributario

Una volta avvenuta l'acquisizione definitiva da parte dello Stato, con la conclusione della procedura cautelare, il rapporto provvisorio si consolida per effetto della confusione della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario, mentre i rapporti tributari successivi seguiranno le regole ordinarie.

I crediti, che si estinguono per confusione, sono quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento cautelare, cioè il momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva.

Successivamente, il soggetto passivo diventa, *ex tunc*, lo Stato.

Per tale periodo "transitorio", l'amministrazione finanziaria ritiene che si estinguano per confusione solo i crediti Irpef/Ires, mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l'imposizione.

Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Cedolare secca - Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione - Applicabilità ravvedimento operoso - Rinuncia all'aumento del canone Risoluzione n. 115 dell'Agenzia delle Entrate del 1° settembre 2017

Sintesi

Per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze, il locatore può scegliere il cosiddetto regime della "cedolare secca", il quale prevede una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile sanare con il ravvedimento operoso l'omessa e/o tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione con cedolare secca.

Inoltre, se il contratto di locazione contiene l'opzione per l'applicazione della cedolare secca e la rinuncia all'adeguamento del canone, al momento della proroga, il locatore non è tenuto ad inviare la relativa comunicazione tramite raccomandata all'inquilino.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, recante: "Art. 3, comma 3, Dlgs n. 23 del 2011 – Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – Applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all'aumento del canone – Chiarimenti".

Per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze, il locatore può scegliere il cosiddetto regime della "cedolare secca", il quale prevede una tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione.

L'opzione per l'applicazione del suddetto regime deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione oppure, per le annualità successive, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, cioè entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista nell'ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di "cedolare secca" e sulle modalità di rinuncia all'aumento del canone, quale condizione per l'esercizio dell'opzione stessa.



Tributario

L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto, che deve essere manifestata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, non comporta la revoca dell'opzione già esercitata, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l'opzione per tale regime, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, è prevista la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

A tale sanzione, ad avviso dell'amministrazione finanziaria, è comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso e, dunque, ai fini del calcolo della sanzione, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l'inadempimento.

Pertanto, alla sanzione base di 50 euro oppure di 100 euro, a seconda di quando avviene la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca, la sanzione è ridotta in base alle percentuali previste dall'istituto del ravvedimento.

Per le modalità di rinuncia all'aumento del canone, quale condizione per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, ai fini dell'efficacia dell'opzione, la rinuncia all'aumento del canone per l'intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca.

Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso e, quindi, nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all'aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso.

Credito imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive Super-ammortamento - Cumulabilità Risoluzione n. 118 dell'Agencia delle Entrate del 15 settembre 2017

Sintesi

Si ricorda che:

- è stato istituito un credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere;
- è stata introdotta la disciplina del cosiddetto "super ammortamento", cioè per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi", effettuati entro il 31 dicembre 2017, esiste la possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Con la risoluzione in esame l'Agencia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive è cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (cosiddetto super ammortamento), stante la finalità diversa delle due agevolazioni.

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017, recante: "Cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento".

Si ricorda che:

- è stato istituito un credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere; tale credito d'imposta, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012, consiste nella misura massima



Tributario

del 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per gli interventi ammissibili (per un esame completo vedi ns. circ. n. 6/2016);

- la legge di stabilità 2016 ha introdotto, per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi" effettuati entro il 31 dicembre 2016, la disciplina del c.d. "super ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di aumentare il costo di acquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (vedi ns. circ. nn. 158 e 85/2016). La predetta disciplina di favore è stata prorogata, tranne che per taluni beni, dalla legge di bilancio 2017, in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (vedi ns. circ. n. 184/2016).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità del suddetto credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento.

Il dubbio circa la cumulabilità delle due misure è sorto dalla lettura della disposizione che prevede il divieto di cumulo del "bonus alberghi" con altre agevolazioni di natura fiscale (ex articolo 3, comma 3, decreto interministeriale del 7 maggio 2015).

Secondo l'Amministrazione finanziaria il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive è cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (cosiddetto super ammortamento), stante la finalità diversa delle due agevolazioni.

Il "super ammortamento", infatti, costituisce uno strumento idoneo ad incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del "parco beni strumentali"; al contrario, l'incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive costituisce un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

La cumulabilità è dunque possibile, sebbene le spese ammissibili alle due agevolazioni possano incidentalmente coincidere.

Mod. F24 - Attivazione codice identificativo "74" Risoluzione n. 119 dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017

Sintesi

È stato istituito il codice identificativo da utilizzare nel mod. F24, nel caso di operazioni straordinarie, cioè fusioni e scissioni, al fine di consentire l'individuazione del soggetto risultante dall'operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d'imposta anteriore alla data di perfezionamento dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 119 del 25 settembre 2017, recante: "Attivazione del codice identificativo "74", da indicare nel modello di versamento F24".

In passato è stata approvata la nuova versione del modello di versamento F24, che ha previsto la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice identificativo:

- "74" denominato "Soggetto risultante dall'operazione straordinaria", da utilizzare nel caso di operazioni straordinarie, cioè fusioni e scissioni (art. 4, DI n. 50/1997), al fine di consentire l'individuazione del soggetto risultante dall'operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d'imposta anteriore alla data di perfezionamento dell'operazione.



In sede di compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" dovranno essere indicati, nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto, nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto risultante dall'operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, unitamente al codice "74" da riportare nel campo "codice identificativo" del modello di pagamento.

Start-up innovative - Incentivi fiscali - Precisazioni Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 ottobre 2017

Sintesi

La Commissione europea ha autorizzato la nuova disciplina relativa agli incentivi fiscali, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico (start-up).

I suddetti incentivi sono i seguenti:

- per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui;
- per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

La legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina degli incentivi volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico (le cosiddette start-up innovative - vedi ns. circ. n. 184/2016).

Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.

Per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato il comunicato stampa del 2 ottobre 2017, con il quale ha reso noto che sono operative le suddette modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative; infatti, la nuova disciplina sopra descritta è stata autorizzata dalla Commissione europea che, il 18 settembre 2017, ha pubblicato la relativa decisione.

fedeltà mi piace



Fedeltà Mi Piace è un nuovo pacchetto di vantaggi riservati ai **Soci Fedeli** di Confcommercio Milano.

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, Confcommercio Milano riserva alcune opportunità aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri soci.



CONVENZIONI BANCARIE

Condizioni esclusive all'interno delle **Convenzioni Bancarie** sottoscritte con alcuni dei principali istituti di credito (commissioni ridotte sul transato POS, tasso debitore annuo, etc.):

- Banca Sella
- Credito Valtellinese
- Intesa San Paolo
- Hobex
- Banca di Piacenza



CONVENZIONE WEB RADIO PER NEGOZI/PUBBLICI ESERCIZI

Radio In Store oltre allo sconto del 12% in Convenzione sui servizi di web radio, aggiunge un **ulteriore sconto del 22%** sul "pacchetto fedeltà", rispetto al listino in convenzione.



CONVENZIONE BUONI PASTO

Pellegrini S.p.A. aggiunge allo sconto previsto in Convenzione dell'8% sul valore facciale del buono pasto un **ulteriore sconto dell'1%**.



CONVENZIONI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Peugeot oltre agli sconti esclusivi Confcommercio Milano sulle vetture e i veicoli commerciali, aggiunge l'**Estensione di Garanzia** (da 24 a 36 mesi) e uno sconto del **20%** sugli accessori.



CONVENZIONE CAR SHARING

Car2Go oltre al credito di € 5 già previsto in convenzione, aggiunge **ulteriori € 5 di credito per auto**.



CONVENZIONE ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

Quixa oltre allo sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate, aggiunge uno **sconto del 50% sull'acquisto delle garanzie: assistenza stradale, infortuni conducente, tutela legale**.



ASSISTENZA SANITARIA

Confcommercio Milano, attraverso il suo servizio di assistenza sanitaria **Ente Mutuo**, offre **gratuitamente la Tessera tipo SMART** per l'anno **2017**.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste da #fedeltàmi piace scrivi a marketing@unione.milano.it o chiama lo 02.7750372

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto - Decreto Ministero Sviluppo economico n. 122/2017. **Pag. 77**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Grano duro per paste di semola di grano duro – Indicazione dell'origine in etichetta – Dm 26.7.2017. **Pag. 88**
 ▶ Riso – Indicazione dell'origine in etichetta – Dm 26.7.2017. **Pag. 92**
 ▶ Riso - Disposizioni concernenti il mercato interno - Dlgs n. 131 del 4.8.2017. **Pag. 96**

VARIE

- ▶ Segnalazione diffusione bollettino. **Pag. 98**

In primo piano

Servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto Decreto n. 122/2017 del Ministero dello Sviluppo economico

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 il decreto n. 122/2017 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il decreto del Ministero è entrato in vigore il 9 settembre 2017 (ossia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Si evidenziano, pertanto, per gli aspetti di competenza, i punti di maggiore interesse. ▶

Legale

All'articolo 1, per quanto concerne l'ambito di applicazione e le finalità, il decreto individua (al successivo articolo 3) gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

L'articolo 2 prevede talune definizioni stabilendo, in particolare, che per "attività di emissione di buoni pasto" si intende "l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale" e che per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono "le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3".

L'articolo 3 del decreto stabilisce che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

- a. la somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);
- b. l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- c. la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (Dlgs 114/1998);
- d. la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane (L. 443/1985, art. 5, primo comma);
- e. la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile (Dlgs 228/2001, art. 4, commi 1 e 8-bis);
- f. nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda (L. 96/2006);
- g. nell'ambito dell'attività di ititurismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici (L. 96/2006, art. 12, comma 1);
- h. la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Per tutti, comunque, rimane ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari (comma 2 dell'articolo 3).

L'articolo 4 del provvedimento fissa le caratteristiche dei buoni pasto, stabilendo, tra l'altro, che gli stessi:

- a. consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b. consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d. non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni (il limite di cumulabilità dei buoni era stato fissato nelle prime bozze a dieci buoni, ma è stato ridotto a fronte delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (con parere n. 287 del 3 febbraio 2017). In tale occasione, infatti, era stata richiesta una valutazione in merito alla possibilità di ridurre almeno lievemente la soglia, al fine di contenere i rischi legati al possibile snaturamento delle caratteristiche del buono pasto inteso come rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa ed evitare di incoraggiare l'uso dei buoni pasto come una sorta di buoni spesa universali e come dei surrogati dei contanti) né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Inoltre, ai commi 2 e 3 dell'articolo, sono disciplinate le indicazioni che devono essere riportate sui buoni pasto in forma cartacea, nonché le relative disposizioni riguardanti i buoni in forma elettronica; al comma 4, poi, si specifica che le società di emissione hanno l'obbligo di adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono stesso.

L'articolo 5 concerne, invece, gli accordi tra società emittenti e titolari degli esercizi e stabilisce una serie di contenuti obbligatori degli stessi, tra i quali (al comma 1):

- a. la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- b. le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

Legale

- c. l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- d. l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- e. l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f. l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. (I commi 7 e 8 stabiliscono, rispettivamente, che nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare e della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara, e che è vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati).

Tale articolo 5 specifica, altresì, che gli accordi devono comunque contemplare un'offerta base priva di servizi aggiuntivi (comma 2) e che essi non possono negare il pagamento almeno parziale delle fatture relative ai buoni presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali relative alla fatturazione dei medesimi (comma 3).

Gli accordi, inoltre, devono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, in forma scritta a pena di nullità (comma 4).

E' espressamente vietato pattuire con gli esercizi uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente (comma 5).

Infine, l'articolo stabilisce che resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive (comma 9) e che, in caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive, sono applicabili, ove sussistano i presupposti, gli articoli 1341 e 2598 primo comma, numero 3), del codice civile (la prima disposizione (art. 1341 cc) riguarda le condizioni generali di contratto, mentre la seconda (2598 comma primo, n. 3) stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda").

Per una lettura del decreto nella sua interezza, si pubblica il testo qui di seguito.

- **DECRETO n. 122 del Ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017. Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

Il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i servizi di ristorazione;

Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi di mensa;

Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Anac, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;

Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Legale

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (...) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Sentita l'Anac che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472 del 18 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017;

Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017;

adotta il seguente regolamento

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
- c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello Sviluppo economico;
- e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
- g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;
- h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3*Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa*

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
- f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
- h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4*Caratteristiche dei buoni pasto*

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

- a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

- a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

Legale

- b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
 - c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
 - d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.
4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Articolo 5*Contenuto degli accordi*

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

- a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

Legale

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Articolo 6*Disposizioni finali*

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previa apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 7*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei contratti pubblici.

«Art. 144 (*Servizi di ristorazione*). — 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.

Legale

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello Sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Anac, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale».

— L'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici riporta l'elenco dei servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 del Codice.

— L'art. 51 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*), comma 2, lettera c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: «[...] c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri).

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazio-

Legale

ne di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale».

Note all'articolo 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2002 del Codice civile:

«Art. 2002. (*Documenti di legittimazione e titoli impropri*). — Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

«Art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*). — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Legale

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Note all'articolo 3:

- La legge 25 agosto 1991, n. 287 reca Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca la Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante legge-quadro per l'artigianato.

«Art. 5. (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 2.».

Legale

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L 5 marzo 2001, n. 57.

«Art. 4. (*Esercizio dell'attività di vendita*). — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati».

- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante Disciplina dell'agriturismo:

«Art. 12. (*Attività assimilate*). — 1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo».

Note all'articolo 5:

- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 reca Attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Legale

— Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 reca Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

— Si riporta il testo degli articoli 1341 e 2598 del Codice civile.

«Art. 1341. (*Condizioni generali di contratto*). — Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.».

«Art. 2598. (*Atti di concorrenza sleale*). — Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altra azienda».

Legale

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Grano duro per paste di semola di grano duro
Indicazione dell'origine in etichetta - Dm 26.7.2017**

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 17 agosto 2018 il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017 (la materia oggetto del decreto, essendo di natura tecnica, era stata trattata in un provvedimento inizialmente notificato alla Commissione europea, ma successivamente ritirato prima del pronunciamento della Commissione. Il decreto pubblicato in Gazzetta non prevede alcuna notifica alla Commissione europea, pur disciplinando l'identica materia; resta quindi da verificare la posizione che la Commissione adotterà a seguito della decisione italiana di pubblicare il decreto in commento sulla Gazzetta ufficiale) recante "indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro".

Legale

Le disposizioni del suddetto provvedimento – che entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione – si applicano, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 (In caso adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento Ue n. 1169/2011, relativi agli stessi prodotti alimentari del decreto in oggetto, prima del 31 dicembre 2020, il ridetto decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi), alle paste alimentari di grano duro di cui al Dpr n. 187/2001, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 di citato Dpr (resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea).

Con riguardo alle indicazioni di origine, il Dm in esame prevede all'art. 2 che sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:

- a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- b) «Paese di molitura»: nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

L'art. 3 del decreto in oggetto, invece, dispone che, qualora le operazioni di cui all'art. 2 citato avvengono nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «Ue», «non Ue», «Ue e non Ue».

Sempre l'art. 3, inoltre, stabilisce che, in deroga a quanto sopra previsto, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo paese, per l'operazione di cui alla precedente lett. a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri paesi»: 'Ue', 'non Ue', 'Ue e non Ue' a seconda dell'origine.

Viene precisato, inoltre, che le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3:

- sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;
- non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
- sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento Ue n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

Relativamente alle sanzioni, l'art. 5 stabilisce che per le violazioni degli obblighi di cui al decreto in oggetto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del Dlgs n. 109/1992 (ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500).

L'art. 6, inoltre, prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo.

Con riferimento, infine, alla disciplina transitoria, l'art. 7 specifica che i prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al decreto in esame, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Si pubblica il testo del decreto.

- **DECRETO del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017. Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro.**

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Legale

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015)204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TAPROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, recante «Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/Cee e della direttiva 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello Sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 dicembre 2014 con il quale è stata istituita la «Cabina di regia sulla pasta» quale sede permanente di confronto tra istituzioni e rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore, allo scopo di promuovere l'intera filiera, dalla produzione primaria del frumento alla trasformazione industriale della pasta, ed individuare interventi per il rilancio del settore;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto 18 dicembre 2014 che prevede, fra l'altro, di:

- favorire processi di aggregazione dell'offerta della materia prima, al fine di aumentare le garanzie sugli stock complessivi e mettere a sistema le esperienze dei contratti di filiera;
- individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione di frumento duro di qualità;
- individuare strategie di valorizzazione della capacità produttiva inespressa del settore, di potenziamento delle esportazioni e di redistribuzione sull'intera filiera del valore aggiunto creato;
- valutare l'innalzamento dei parametri qualitativi dell'intera filiera produttiva come leva competitiva della pasta italiana rispetto agli emergenti competitor stranieri;
- incentivare l'investimento in innovazione e ricerca nell'intera filiera produttiva.

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola di grano duro;

Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti,

Legale

subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati;

Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola di grano duro;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura della pasta secca;

decretano

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Articolo 2

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta

1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:

- a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- b) «Paese di molitura»: nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Articolo 3

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in più paesi

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «Ue», «non Ue», «Ue e non Ue».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri paesi»: 'Ue', 'non Ue', 'Ue e non Ue' a seconda dell'origine.

Articolo 4

Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori

1. I Ministeri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole alimentari e forestali, congiuntamente nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

Articolo 5*Sanzioni applicabili*

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.

Articolo 6*Clausola di mutuo riconoscimento*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo.

Articolo 7*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Riso - Indicazione dell'origine in etichetta - Dm 26.7.2017

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017 il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017 (la materia oggetto del decreto, essendo di natura tecnica, era stata trattata in un provvedimento inizialmente notificato alla Commissione europea, ma successivamente ritirato prima del pronunciamento della Commissione. Il decreto pubblicato in Gazzetta non prevede alcuna notifica alla Commissione Europea, pur disciplinando l'identica materia; resta quindi da verificare la posizione che la Commissione adotterà a seguito della decisione italiana di pubblicare il Decreto in commento sulla Gazzetta ufficiale) recante "indicazione dell'origine in etichetta del riso".

Le disposizioni del suddetto provvedimento – che entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione – si applicano, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 (in caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativi agli stessi prodotti alimentari del decreto in oggetto, prima del 31 dicembre 2020, il suddetto decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi) al riso come definito dalla legge n. 325/1958, di cui ai codici doganali 1006 (resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea).

Legale

Con riguardo alle indicazioni di origine, il Dm in esame prevede all'art. 2 che sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:

- a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- b) «Paese di lavorazione»: nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- c) «Paese di confezionamento»: nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.

A tal riguardo, viene stabilito che, qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.

L'art. 3 del decreto in oggetto, invece, dispone che, qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 sopra citato avviene nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «Ue», «non Ue», «Ue e non Ue».

Viene precisato, inoltre, che le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 sono:

- apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili;
- stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del reg. Ue n. 1169/2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.

Relativamente alle sanzioni, l'art. 5 stabilisce che per le violazioni degli obblighi di cui al decreto in oggetto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del Dlgs n. 109/1992 (ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500).

L'art. 6, inoltre, prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo.

Con riferimento, infine, alla disciplina transitoria, l'art. 7 specifica che i prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al provvedimento in esame, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Si pubblica qui di seguito il testo del decreto.

► **DECRETO del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017. Indicazione dell'origine in etichetta del riso.**

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento (Ue) n. 1308/2013 e in particolare l'Allegato II parte I, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il regolamento (Cee) n. 922/72, (Cee) n. 234/79, (Ce) n. 1037/01 e (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di

Legale

provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015)204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TAPROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325 Disciplina del commercio interno del riso;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/Cee e della direttiva 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello Sviluppo economico;

Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati;

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del riso;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso;

Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del riso per la produzione di riso;

Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori;

decretano

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Articolo 2

Indicazioni dell'origine del riso da riportare sull'etichetta del riso

1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:

- a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- b) «Paese di lavorazione»: nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- c) «Paese di confezionamento»: nome del paese nel quale è stato confezionato il riso;

2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.

Articolo 3

Indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in più paesi

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «Ue», «non Ue», «Ue e non Ue».

Articolo 4

Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori

1. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.

Articolo 5

Sanzioni applicabili

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109

Articolo 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Riso - Disposizioni concernenti il mercato interno Dlgs n. 131 del 4 agosto 2017

Sulla Gu n. 209 del 7 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana, mentre non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri paesi.

Come si legge nel testo, tra le finalità, vi è anche la tutela del consumatore in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.

Il decreto (art. 2) fornisce, anzitutto, le definizioni di:

- a) riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
- b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
- c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

e classifica il riso (art. 3) nei seguenti gruppi:

- a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso originario;
- b) riso a grani medi ovvero riso medio;
- c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
- d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B;

dei quali, nell'allegato 1 al decreto in esame, vengono fornite le definizioni e le caratteristiche qualitative dei grani.

Nel testo è specificato che la denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi sopra indicati che, può, tuttavia, essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro varietale (oggetto di commento nelle pagine successive), da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali.

I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento. Il decreto precisa che la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3500 euro.

Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.

Sempre nella denominazione deve figurare:

- a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella prevista per il riso;

Legale

- b) il particolare trattamento subito;
- c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati.

Sulla confezione di tale alimento (miscela di risi colorati) è vietato ogni riferimento ai 4 gruppi ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.

È specificato (art. 4) che la denominazione «riso» è riservata al prodotto rientrante nelle definizioni di riso semigreggio (o integrale) e di riso.

Contemporaneamente viene fatto divieto di vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 4 al decreto (alla cui lettura si rinvia). (Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari trattati.)

La violazione del divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.

Con una specifica norma (art. 5) vengono istituite le denominazioni dell'alimento considerate varietà tradizionali, indicate nell'allegato 2 (ad esempio, riso arborio, riso carnaroli), riservate al prodotto ottenuto dalle lavorazioni specificamente indicate, e, inoltre, viene previsto come deve essere esclusivamente denominato il prodotto con le relative indicazioni.

La violazione delle disposizioni in materia di denominazione delle varietà tradizionali, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.

Il decreto istituisce, inoltre, presso l'Ente nazionale risi, il registro varietale (art. 6) sopra menzionato contenente l'elenco delle varietà del riso greggio, e individua sia la procedura per l'inserimento di una varietà in tale registro sia quella per la cancellazione.

Detto registro è pubblicato sul sito web dell'Ente menzionato.

Sulla confezione e nella denominazione del riso che utilizza marchi collettivi (art. 7) è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Tuttavia, salvo che fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.

Il controllo sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in commento (art. 8) è affidato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e all'Ente nazionale risi.

L'irrogazione delle sanzioni (art. 10) è rimessa al dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Si evidenzia che il decreto legislativo in commento:

- non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi;
- non si applica ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'Efta, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See);
- entra in vigore l'8 dicembre 2017;
- abroga la L n. 325/1958 (legge 18 marzo 1958, n. 325 recante "Disciplina del commercio interno del riso") a decorrere dal 1° settembre 2018;
- consente, per il periodo anteriore alla menzionata abrogazione, il confezionamento del riso secondo le previsioni della L n. 325/1958 e la vendita del riso così confezionato fino ad esaurimento delle scorte.

Il testo del decreto è a disposizione presso la segreteria della scrivente Direzione.

Segnalazione diffusione bollettino

Si segnala che è nuovamente in circolazione il bollettino, che si allega, inerente la proposta di inserimento, al costo di € 298,29, nella sezione del Casellario unico telematico imprese, nonché nel relativo sito web.

Si evidenzia, in proposito, che l'adesione alla suddetta proposta è meramente facoltativa e che non proviene da alcun ente o amministrazione pubblica.

Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato bollettino, a valutare attentamente il contenuto in ogni sua parte, prima di eseguire un eventuale pagamento dell'importo indicato.

Casellario Unico Telematico Imprese
**IMPRESE SETTORI COMMERCIO INDUSTRIA
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

RILASCIO CERTIFICATO DI ADESIONE CON CODICE DI ATTRIBUZIONE

Protocollo n° **MI-273945**

REGIONE SOCIALE: _____

DE: _____

OGGETTO SOCIALE: _____

PARTITA I.V.A.: _____

DATA: 20/09/2017

Tutte le imprese aventi diritto ad essere iscritte nel registro presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura volendo possono effettuare il versamento annuale della somma di euro 298,29 da versarsi tramite bollettino allegato entro dieci giorni dalla data di iscrizione. Diversamente entro i successivi sessanta giorni il versamento potrà avvenire applicando una maggiorazione per un totale complessivo di euro 367,77. Il pagamento si rende obbligatorio per essere inseriti nella sezione modulare del Casellario Unico Telematico Imprese comparire sul relativo sito Web e ottenere il rilascio della certificazione adstante l'adesione e il numero di codice attribuito. Verificare la nomenclatura della regione sociale, l'indirizzo della propria sede nonché dell'oggetto sociale e della partita Iva onde poter intervenire per eventuali rettifiche. La presente proposta di inserimento è regolata dalle condizioni contrattuali riportate ad retro.

IL VERSAMENTO
 E' DA EFFETTUARSI ENTRO IL: **30/09/2017**

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE	I.V.A 22%	TOTALE
244,50	53,79	298,29

INIZIATIVE CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento - BancaPosta

€ sul C/C n. **1029249214** di Euro **298,29**

STATO A:

SELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE

CAUSALE
 PROTOCOLLO N° **MI-273945**
 P.IVA o Cod. Fisc.: _____

ESEGUITO DA _____

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di credito - BancaPosta

€ sul C/C n. **1029249214** di Euro **298,29**

TD 451

INTESTATO A:

CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE

CAUSALE
 PROTOCOLLO N° **MI-273945**
 P.IVA o Cod. Fisc.: _____

ESEGUITO DA _____

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

001029249214< 451>

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: Linea "Intraprendo"	Pag.	99
--	------	----

FINANZIAMENTI

► Ministero delle Attività produttive: bando voucher per l'internazionalizzazione – Edizione 2017	Pag.	100
---	------	-----

In primo piano

Regione Lombardia: Linea "Intraprendo"

Il Regione Lombardia ha riaperto la linea "Intraprendo" per la creazione di impresa e che prevede un'agevolazione congiunta, in forma di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto a favore di:

- 1) micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico (compresi i liberi professionisti), con sede operativa attiva in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese di una delle Camere di commercio lombarde da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 2) Aspiranti imprenditori: persone fisiche che intendono avviare un'attività imprenditoriale in Lombardia. ▼

L'agevolazione massima prevista è pari al 65% del programma di spesa approvato per un importo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 65.000,00 ed è composta da:

- un finanziamento senza interessi (a "tasso zero") pari al 90% dell'agevolazione complessiva ottenibile
- un contributo a fondo perduto, pari al 10% dell'agevolazione complessiva ottenibile,

Sono ammissibili all'agevolazione sia le spese per investimenti (es: acquisto di beni strumentali e immateriali) sia le spese di gestione (es: affitto dei locali sede dell'attività, utenze, scorte, personale, ecc.).

Non sono ammissibili programmi di investimento inferiori a € 41.700,00 (al netto di Iva e altri oneri)

L'iniziativa, aperta dal 4 ottobre 2017 è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura. La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line della marca da bollo.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegato un business plan che evidenzi in particolare: le caratteristiche del progetto presentato; l'esperienza nel settore e la sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti, le relazioni con altre imprese o con investitori.

Le domande di agevolazione e i relativi business plan verranno valutati con procedura "a punteggio", attraverso criteri di merito relativi a:

- a) sostenibilità economico-patrimoniale e finanziaria dei soggetti richiedenti.
- b) qualità, sostenibilità e potenzialità dei progetti e dei relativi programmi di investimento.

Saranno approvati i business plan che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore 50 punti su 100.

Bandi e finanziamenti

Ministero delle Attività produttive Bando voucher per l'internazionalizzazione - Edizione 2017

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato il nuovo bando per la concessione di un contributo in forma di voucher finalizzato all'acquisizione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese.

Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma giuridica, e le reti di imprese (composte da micro, piccole e medie imprese) che abbiano conseguito un fatturato minimo di € 500.000,00 nell'ultimo esercizio contabile chiuso (tale vincolo non sussiste nel caso di start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese).

Le imprese richiedenti devono rivolgersi ad una società fornitrice dei servizi scelta tra quelle riportate nell'apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il 20 dicembre 2017. I servizi di affiancamento all'internazionalizzazione sono prestati da una figura specializzata, il cosiddetto Temporary Export Manager (Tem), capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

Sono ammissibili al voucher soltanto i servizi goduti per effetto della sottoscrizione di un contratto con una società di Temporary Export Management (società di Tem).

Sono concesse due tipologie di voucher:

- A) Voucher "early stage": di importo pari a € 10.000,00 a fronte di un contratto di servizio pari almeno a €13.000,00 al netto di Iva e altri oneri. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell'elenco società di Tem del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi. Il voucher è pari a € 8.000,00 per le imprese già beneficiarie a valere sulla precedente edizione del bando.
- B) Voucher "advanced stage": di importo pari a € 15.000,00 a fronte di un contratto di servizio pari almeno a €25.000,00 al netto di Iva e altri oneri. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell'elenco società di Tem del Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori € 15.000,00 a fronte del raggiungimento di due obiettivi in termini di volumi di vendita all'estero:

- 1) incremento del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%;
- 2) incidenza percentuale del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, deve essere almeno pari al 6%.

La domanda di voucher dovrà essere inviata attraverso l'apposita procedura informatica che si renderà disponibile nella sezione del sito internet del Mise dedicata al bando (www.mise.gov.it) con apposizione della firma digitale, a partire dalle ore 10,00 del 28 novembre 2017, ma sarà possibile compilare on line la domanda già a partire dal 21 novembre 2017.

I voucher saranno assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat) **Pag. 101**
- ▶ Triangolazioni Iva, non basta la lavorazione dei beni rivenduti per ottenere l'esenzione **Pag. 102**
- ▶ Accordo Ceta (Ue/Canada) **Pag. 103**

NORMATIVA NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 194409/2017. Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cosiddetti "Intrastat"). **Pag. 103**
- ▶ Agenzia delle Dogane – Nota 99637 del 14 settembre 2017 – Accordo economico e commerciale globale (Ceta) fra Unione Europea e Canada – Applicazione provvisoria. **Pag. 107**

In primo piano

Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat)

Semplificazioni e minori adempimenti in arrivo per i soggetti passivi Iva che devono inviare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, i cosiddetti modelli Intrastat. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 25 settembre 2017, n. 194409 ha infatti alleggerito gli obblighi comunicativi.

La razionalizzazione dei flussi informativi Intrastat è «volta a raggiungere un duplice obiettivo: evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva e ridurre – nel rispetto della normativa Ue – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'Amministrazione». ▶

Comercio estero

Le semplificazioni riguardano:

- il modello Intra 2-bis, relativo agli acquisti di beni;
- il modello Intra 2-quater, relativo agli acquisti di servizi;
- il modello Intra 1-bis, relativo alle cessioni di beni;
- il modello Intra 1-quater, relativo ai servizi resi.

Sono stati aboliti i modelli Intra trimestrali, in merito agli acquisti di beni e servizi; è stata quindi attribuita una valenza statistica agli Intra mensili relativi ad acquisti di beni e servizi. È stato quindi ridotto il numero di contribuenti soggetti all'obbligo di comunicazione: è stata infatti innalzata la soglia dell'ammontare delle operazioni per l'individuazione dei soggetti che devono presentare gli elenchi riepilogativi mensili: la soglia è passata da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi.

È stato anche semplificato il campo "Codice servizio", laddove presente, ridimensionando il livello di dettaglio richiesto. «In particolare – precisa il documento di prassi – il passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori».

Sono infine stati mantenuti i modelli Intra esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro.

Triangolazioni Iva - Non basta la lavorazione dei beni rivenduti per ottenere l'esenzione

La Corte di giustizia Ue, adita dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, è intervenuta con la sentenza del 26 luglio 2017, relativa alla causa C-386/16, in materia di triangolazione comunitaria dell'Iva, statuendo che, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in uno stato membro, non è esente da Iva, se, nelle more dell'acquisizione, l'acquirente lo informa che rivenderà a stretto giro i beni ad un altro soggetto sempre stabilito in uno stato membro.

L'esenzione non si applica nemmeno se il primo acquirente lavora i beni ricevuti, in una "catena di due successive cessioni", in quanto la trasformazione dei beni non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione.

I due principi appena esposti sono motivati dal fatto che, ai fini dell'Iva imputabile al primo acquirente, non rileva né che il luogo della prima cessione sia in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il primo acquirente, né che sia in altro Stato membro il luogo dell'acquisizione.

La premessa, appena accennata, si basa sull'interpretazione combinata degli articoli 14, 20, 32, 33 e 138 della direttiva Iva.

Nel caso sottoposto all'esame della CgUe, la rivendita dei beni da parte della prima società acquirente è avvenuta lo stesso giorno o il giorno successivo a quello del loro acquisto.

Le autorità fiscali lituane hanno, quindi, giustamente, contestato il regime di esenzione applicato alla prima cessione, ritenendo che la detassazione prevista per le cessioni intracomunitarie sia applicabile soltanto alla seconda cessione, posta in essere dalla prima società acquirente nei confronti dei propri clienti di altri paesi membri, e non invece alla prima cessione avente come primo venditore una società lituana.

Nell'altro principio di diritto enunciato, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.



Accordo Ceta - (Ue/Canada)

Il certificato Eur1 non viene riconosciuto da parte della Dogana canadese. Per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro si potrà attestare il carattere preferenziale delle merci liberamente su fattura. Per spedizioni di valore superiore a 6.000 ci si dovrà iscrivere nella banca dati Rex (sistema esportatori registrati). In attesa dell'iscrizione nella banca dati Rex l'esportatore potrà continuare ad utilizzare, al fine di attestare il carattere preferenziale delle merci, per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro, il proprio numero di esportatore autorizzato ottenuto dall'Agenzia delle Dogane.



Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat")

- NOTA dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 194409 del 25/9/2017. **Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.**

Il direttore dell'Agenzia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone

1. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello Intra 2-bis)

1.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

1.2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto 22 febbraio 2010 diversi da quelli di cui al punto 1.1. i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle Entrate mediante gli adem-

Commercio estero

pimenti comunicativi di cui all'articolo 21 del DI n. 78/2010, oppure di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Istat e alla Banca d'Italia.

2. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (modello Intra 2-quater)

2.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro dell'Unione europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

2.2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto 22 febbraio 2010, diversi da quelli di cui al punto 2.1, i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle Entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all'articolo 21 del DI n. 78/2010, oppure di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Istat e alla Banca d'Italia.

2.3. Ai fini della compilazione del campo "Codice servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (Cpa).

3. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (modello Intra 1-bis)

3.1. La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

4. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (modello Intra 1-quater)

4.1. Ai fini della compilazione del campo "Codice servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (Cpa).

5. Disposizioni finali

5.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

5.2. Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con Istat.

Motivazioni

Il presente provvedimento dà attuazione al terzo periodo dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale disposizione prevede – a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 – che vengano definite, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In sostanza, la norma prefigura una razionalizzazione dei flussi informativi Intrastat volta a raggiungere un duplice obiettivo: evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva e ridurre – nel rispetto della normativa Ue – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'amministrazione.

Commercio estero

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

- abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli Intra esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/Ce (art. 263).
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Come richiesto dal terzo periodo del comma 6 citato, il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi.

Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti "trimestrali", per i quali è stato eliminato l'obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla "comunicazione dati fattura", obbligatoriamente prevista dall'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

L'Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell'Istat e della Banca d'Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Resta fermo l'inoltro a Istat e Banca d'Italia delle informazioni ricavabili dagli Intrastat "mensili" relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché quelle ricavabili dagli Intrastat "trimestrali" relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

In virtù di quanto espressamente previsto dal comma 4-quinquies dell'art. 13 del decreto-legge n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018.

Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con Istat. Analogamente, fatte salve le semplificazioni previste dal presente provvedimento, resta applicabile quanto previsto dal decreto 22 febbraio 2010.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Commercio estero

- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

- Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2008/117/Ce del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
- Regolamento (Ce) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (Cee) n. 3330/91 del Consiglio;
- Regolamento (Ce) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (Ce) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (Ce) n. 1901/200 e (Cee) n. 3590/92 della Commissione;
- Regolamento (Ce) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (Ce) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;
- Regolamento (Ue) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (Ce) n. 1982/2004 che attua il regolamento (Ce) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l'elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;
- Regolamento (Ue) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (Ce) n. 1982/2004 che attua il regolamento (Ce) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;
- Articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50.

Atti amministrativi

- Nota prot. n. 921728 del 18 settembre 2017, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha espresso il proprio parere favorevole;
- Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con Istat.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Accordo Ceta fra Unione europea e Canada - Applicazione provvisoria Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 14 settembre 2017

- NOTA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 14 settembre 2017. **Accordo economico e commerciale globale (Ceta) fra Unione europea e Canada - Applicazione provvisoria.**

Si fa seguito alle note prot. 45322/RU del 14 aprile 2017 e prot. 70072/RU del 15 giugno 2017, riguardanti l'Accordo di cui in oggetto, e si rende noto che la Commissione europea ha emanato un comunicato ufficiale – Statement/17/1959 in data 8 luglio 2017 – con il quale viene fissata al 21 settembre 2017 la data di avvio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) Ue/Canada. L'accordo entrerà definitivamente in vigore una volta che gli organi parlamentari di tutti gli Stati membri dell'Ue avranno ratificato il testo in base ai requisiti costituzionali interni.

In conseguenza, le norme di origine recate dal Protocollo origine - pag. 465 e segg. dell'Accordo, Allegato 1 – tolleranza tessili; Allegato 2 – modello di dichiarazione di origine; Allegato 3 – modello di dichiarazione del fornitore; Allegato 4 – Ceuta e Melilla; Allegato 5 – regole di origine per prodotto - entrano in applicazione provvisoria dalla predetta data.

Al riguardo, nel confermare il contenuto delle citate note prot. 45322/RU e prot. 70072/RU, con riferimento specifico alle procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli stati membri, le stesse sono pertanto applicabili anche alla luce delle disposizioni di modifica all'articolo 68 del reg. Ue 2015/2447, (previsione di registrazione degli esportatori Ue nel sistema Rex fuori dall'ambito dell'Spg dell'Unione e quindi nell'ambito di accordi preferenziali reciproci), apportate dal recente regolamento di esecuzione Ue 2017/989 dell'8 giugno 2017.

Le nuove disposizioni prevedono che, nell'ambito di regimi preferenziali con un paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati Rex (è il caso del Ceta), un documento relativo all'origine potrà essere compilato, fino al 31 dicembre 2017, da un esportatore ancora non registrato nel sistema Rex a condizione che quest'ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell'Unione.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Cerca le convenzioni contrassegnate con il simbolo “% ANCHE PER DIPENDENTI”. Scoprirai **quante opportunità e quanti vantaggi** Confcommercio Milano mette a disposizione dei **tui dipendenti**. Per loro saranno dei veri o propri benefit che compenseranno in parte le riduzioni di premi e incentivi che le aziende sono state costrette ad attuare negli ultimi anni.

Le convenzioni di Confcommercio Milano coprono molteplici aspetti della vita **della persone e della famiglia**; vantaggi e sconti per viaggi, automobili, periodici e riviste, libri, ottica, asili nido, parchi divertimento e tante altre opportunità.

Accedere a tutti questi bellissimi vantaggi **sarà facilissimo**: i tuoi dipendenti dovranno mostrare al fornitore di convenzione la copia della tessera associativa Confcommercio dell'anno in corso timbrata e siglata dall'azienda.

Chiedi la tessera alla tua Associazione

oppure contattaci via email: convenzioni.imprese@unione.milano.it,

o dal sito: www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/dipendenti/

Indice

STUDI

- La disoccupazione giovanile nella Città metropolitana di Milano **Pag. 109**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia **Pag. 115**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 116**

Studi

La disoccupazione giovanile nella Città metropolitana di Milano

Le peculiarità di Milano, vocazione terziaria, apporto delle imprese di grande scala, ruolo leader nei mercati finanziari e nell'interscambio con l'estero, eccellenza dei suoi poli universitari e della sua offerta di arte e cultura, non sono state sufficienti a scongiurare l'impatto negativo sul mercato del lavoro durante la prolungata fase di recessione dell'economia.

Nel periodo 2010-2016 il tasso di disoccupazione della nostra città metropolitana è, infatti, passato dal 5,6% all'8,0%, per poi portarsi al 7,5% nel 2016.

Più pesanti le conseguenze sulla domanda di lavoro per i giovani.

Nella fascia da 15 a 24 anni il tasso di disoccupazione è, infatti, passato dal 22,0% del 2010 al 33,3% del 2016, in quella da 25 a 34 anni il peggioramento si è concretizzato in quasi 4 punti percentuali in più, dal 6,7% del 2010 all' 8,6% del 2016. ►

Formazione / Studi

Questa difficoltà a creare maggiori opportunità di lavoro per i giovani sembra incomprensibile alla luce dei numerosi punti di forza che la nostra città metropolitana possiede e che sarebbe sbagliato tralasciare in questa riflessione.

Un primo contributo alla comprensione dei fattori che rendono poco fluido il passaggio dai banchi di scuola al mondo dell'occupazione può venire dalla comparazione di Milano con le altre regioni metropolitane di Europa, un approccio che il comune di Milano ha voluto assumere nella progettazione del suo Osservatorio Milano 2017 quale strumento per misurare l'attrattività e la competitività del capoluogo lombardo nel contesto internazionale.

Questa nuova prospettiva consente di mettere a fuoco le vocazioni della nostra economia metropolitana e, quindi, le variabili che possono giocare il ruolo di motori della crescita, senza trascurare, tuttavia, gli elementi che pongono al centro dell'attenzione i nodi strutturali da sciogliere per liberare le potenzialità del sistema.

La Lombardia è in coda alla graduatoria delle regioni d'Europa per disoccupazione giovanile nella fascia dai 15 ai 29 anni (32,3%) e per quota di persone, che, in questa fascia, non lavorano, né sono impegnati in un'attività di formazione (tasso Neet al 17,0%).

Questa distanza dalle prime posizioni non può essere imputata esclusivamente ai deficit strutturali dell'economia lombarda rispetto alle più competitive regioni europee.

Il divario chiama in causa anche il rapporto tra scuola e impresa, il dialogo tra questi due macro sistemi per orientare il percorso di formazione alle esigenze delle aziende in rapida trasformazione.

Le vocazioni della Città metropolitana milanese

La prima vocazione della nostra Città metropolitana è sicuramente quella del terziario, riconoscibile sia nella sua componente quantitativa, sia nella sua componente qualitativa.

La concentrazione del lavoro nei servizi è una peculiarità della nostra economia, un carattere che la distingue nettamente dalla struttura di offerta della Regione Lombardia nel suo insieme.

Nelle imprese attive del terziario milanese si concentra, infatti, il 78,2% degli addetti complessivi, quasi 4 posti di lavoro su 5 sono generati da aziende dell'eterogeneo e dinamico sistema dei servizi.

Alla scala regionale la quota scende al 66,5% e in questo caso solo 3 posti di lavoro su 4 sono espressione del terziario.

Struttura dell'occupazione 2015 per classi di addetti (quote%)

AREE	0-9	10-49	50-249	250 e più totale	
Milano	25,9	15,6	14,8	43,6	1.839.963
Lodi	52,2	19,0	16,5	12,3	45.125
Monza Brianza	41,7	20,4	13,3	24,7	271.115
Lombardia	36,1	19,1	15,4	29,5	3.783.789
Italia	46,0	19,3	12,7	22,0	16.289.875

Fonte: Elaborazione Area Studi Confcommercio MI LO MB su dati Istat

In termini qualitativi questa vocazione è riconoscibile nel contributo che le grandi aziende possono dare alla ricerca e nella diversificazione del tessuto imprenditoriale del terziario per tipologia.

Accogliere le sedi direzionali delle grandi imprese italiane e straniere, essere il punto di riferimento delle reti di distribuzione dei beni importati dall'estero significa non solo concentrare in poche aziende (654 imprese con almeno 250

Formazione / Studi

addetti su 301.317 imprese complessive) una grande quantità di capitale e lavoro, ma anche beneficiare di risorse finanziarie e umane adeguate alle esigenze di ricerca e sviluppo che il mercato richiede.

L'altro fondamentale attributo qualitativo è la varietà dei settori coinvolti, dalla distribuzione alla logistica, dal settore Horeca al settore digitale, dall'intermediazione immobiliare alla consulenza in tutte le sue varianti, dalla finanza alla ricerca universitaria, dalle scienze della vita alla sanità, dai servizi di supporto ai servizi di cultura, sport e intrattenimento.

Non c'è segmento che non sia rappresentato da imprese di primaria grandezza e da un complesso articolato di medie e piccole aziende, molte delle quali fortemente orientate all'innovazione.

Nella tabella sulla composizione per settore Ateco dell'occupazione il peso dei segmenti più innovativi del terziario è rappresentato dal colore grigio più scuro.

In questi ambiti si osserva come la quota di addetti 2015 rilevata da Istat sia nella città metropolitana milanese più elevata rispetto all'insieme del territorio regionale.

Ateco 2007	LOMBARDIA	MILANO
TOTALE	16.289.875	1.839.963
B: estrazione di minerali da cave e miniere	0,1	0,0
C: attività manifatturiere, energia, acqua e reti fognarie	26,4	17,0
F: costruzioni	7,1	4,9
G: commercio e riparazioni	19,4	20,7
H: trasporto e magazzinaggio	5,0	6,1
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6,6	7,0
J: servizi di informazione e comunicazione	3,8	5,8
K: attività finanziarie e assicurative	3,2	4,3
L: attività immobiliari	1,9	1,6
M: attività professionali, scientifiche e tecniche	8,1	9,5
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10,6	16,5
P: istruzione	0,5	0,5
Q: sanità e assistenza sociale	4,2	3,3
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0,8	0,8
S: altre attività di servizi	2,4	2,0

Fonte: Elaborazione Area Studi Confcommercio MI LO MB su dati Istat

Particolare distanza si manifesta nei servizi di informazione e comunicazione e nel settore N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

La posizione geografica di Milano rispetto alle principali rotte commerciali che attraversano l'Europa da Nord a Sud e da Est a Ovest, la sua storia imprenditoriale e commerciale e il suo ruolo di capofila delle reti di distribuzione nazionale dei prodotti importati hanno reso la nostra economia aperta all'interscambio con l'estero e, in particolare, alle importazioni.

La loro incidenza sul totale delle risorse disponibili è, infatti, sensibilmente maggiore a quella italiana, 30,1% contro 19,5%, e superiore anche a quella lombarda, che si attesta al 27,1%.

Incidenza dell'interscambio di beni con l'estero sul Valore Aggiunto (valori assoluti in miliardi di euro) - Anno 2016

Variabili	Italia	Lombardia	Milano
Importazioni	365,58	114,66	61,36
Esportazioni	417,08	112,20	38,48
Valore Aggiunto	1.508,67	307,92	142,68
Quota % Importazioni su Risorse Disponibili	19,51	27,13	30,07
Quota % Esportazioni su Valore Aggiunto	27,65	36,44	26,97

Fonte: Elaborazione Area Studi Confcommercio MI LO MB su dati Istat

Questa attitudine a favorire l'interscambio di beni e servizi con l'estero ha effetti di stimolo della domanda interna e, quindi, dell'occupazione se le imprese nazionali sono competitive rispetto a quelle straniere e, quindi, quando le esportazioni superano le importazioni, condizione verificatasi solo durante la recessione e destinata a cambiare con il consolidamento della ripresa, perché investimenti e consumi sono ancora troppo dipendenti dagli acquisti di beni e servizi all'estero.

Milano è inoltre piazza finanziaria di primaria importanza e sede della principale Borsa italiana.

La sua performance è, tuttavia, inferiore a quella di due grandi mercati mobiliari come Francoforte e Parigi, sia in termini di capitalizzazione, sia in relazione al numero di società quotate e al volume di scambi.

Del resto Milano, insieme con Madrid, è caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese e le società quotate sono relativamente in numero e taglia inferiore per cui lo scarto da Parigi e Francoforte è maggiore per la capitalizzazione, minore per numero di quotate e scambi.

L'evoluzione digitale pervade tutto il sistema economico, sensori, robot interconnessi, realtà aumentata, analisi dei big data permettono più flessibilità e velocità di produzione.

Nella comparazione di Milano con le regioni metropolitane di Stoccarda, Monaco, Barcellona e Lione sono stati considerati quattro set di indicatori in grado di restituire una misura del fenomeno: l'età dei macchinari dell'industria, gli addetti Ict per 1.000 abitanti, l'accesso alla banda larga e le quota di acquisti on-line delle famiglie, le start-up ad alta intensità di conoscenza.

Il nostro posizionamento rispetto alle altre grandi aree urbane d'Europa si è rivelato ampiamente insoddisfacente con uno score di sintesi dello 0,50 contro l'1,50 di Monaco e Stoccarda.

Le cose migliorano in tema di capitale umano qualificato, le persone dotate di elevate conoscenze e competenze, un ambito tematico in cui Milano può contare su elementi di assoluto valore, purtroppo, associati a criticità rilevanti nell'accesso dei diplomati e laureati al mondo del lavoro.

Tra i punti di forza il sistema di istruzione accademica con otto istituti universitari di riconosciuto prestigio e due autentiche eccellenze, Politecnico e Bocconi, che contano due posizioni di rango nelle migliori 30 università del mondo.

Il passaggio dai banchi di scuola al mondo dell'occupazione non è altrettanto fluido e, infatti, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro vede Milano al di sotto della media con le città tedesche che sveltano per sapere contenere al minimo la disoccupazione e saper coinvolgere le donne nella forza lavoro.

Il passo di Milano si fa lento anche per i lavoratori dotati di alta intensità di conoscenza, in cui Milano si trova relegata al penultimo posto.

Formazione / Studi

Le scienze della vita costituiscono un altro punto di forza dell'economia milanese, un sistema che spazia dalle migliori cure per la popolazione anziana, al potenziale innovativo dei servizi sanitari e all'elevata qualificazione delle risorse umane.

Il posizionamento di Milano, al centro di una rete composta da aziende farmaceutiche, biotecnologie, ospedali e istituti di ricerca, è stato indagato in relazione al peso del settore farmaceutico, alla dimensione del comparto sanità, alla qualità della ricerca in campo medico.

Nel confronto con le altre quattro grandi regioni metropolitane e europee Milano si posiziona al di sopra della performance media per produzione scientifica e rilevanza del comparto farmaceutico, appena al di sotto della media per dimensione dell'offerta di servizi sanitari.

Le performance migliori della nostra città riguardano, tuttavia, la sua vocazione nel campo dell'arte, della cultura e del design, tema indagato attraverso 5 set di indicatori relativi all'offerta culturale, al numero di utenti, alla notorietà su Google, alla rilevanza economica e occupazionale dei settori moda e design, al fenomeno delle start up nate e cresciute nel mondo della cultura e dell'arte.

In tutte le dimensioni indagate Milano si posiziona nettamente sopra la media e la distanza dal valore di benchmark è tale da considerare questa vocazione come vero e proprio ambito di eccellenza della città nel contesto europeo.

Questa vocazione non ha mancato di esplicare effetti positivi sul turismo, in particolare sulla dinamica dei flussi di visitatori, il cui trend crescente si è rafforzato con il successo di Expo, destinato a proseguire anche nei prossimi anni per l'eredità che la grande manifestazione internazionale ha lasciato in termini di immagine.

Anche i dati relativi all'utilizzo delle carte Mastercard nelle maggiori città del globo lo confermano, evidenziando il "salto" del numero di turisti Mastercard a Milano nel 2015, il profilo crescente degli anni precedenti e la tenuta dei flussi di visitatori acquirenti nel biennio successivo.



Fonte: Indagine internazionale di Mastercard

Conclusioni

Le peculiarità di Milano, vocazione terziaria, apporto delle imprese di grande scala, ruolo leader nei mercati finanziari e nell'interscambio con l'estero, eccellenza dei suoi poli universitari e della sua offerta di arte e cultura trovano conferma nella rassegna dei risultati di Osservatorio Milano 2017.

Formazione / Studi

Non mancano, tuttavia, le criticità e il principale elemento di debolezza concerne il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, che vede Milano al di sotto della media con le città tedesche, che sveltano per sapere contenere al minimo la disoccupazione e saper coinvolgere le donne nella forza lavoro.

Il passo di Milano si fa lento anche per i lavoratori dotati di alta intensità di conoscenza, in cui Milano si trova relegata al penultimo posto, una performance che stupisce se si pensa alla gamma di percorsi di laurea, che il sistema universitario della città è in grado di offrire e ai suoi poli di eccellenza del Politecnico e della Bocconi, due tra le migliori 30 università del mondo.

Il tasso di disoccupazione potrebbe essere correlato alla lunghezza del percorso formativo, perché nella nostra città metropolitana si quadruplica nel passaggio dalla classe di età 25-34 anni (8,6%) alla classe di età 15-24 anni (33,3%) e perché a livello di ripartizione nord ovest scende al 19,4% per i giovani laureati compresi nella fascia dei più giovani.

Il sistema di istruzione secondario superiore e terziario ha due obiettivi, da un lato, favorire l'accesso dei giovani all'università con un servizio di orientamento più efficace nel riconoscere le attitudini dei candidati, dall'altro migliorare l'iter di formazione alternativo alla laurea, coinvolgendo le imprese nella progettazione didattica e nella creazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro mirati sui fabbisogni occupazionali delle aziende.

La quota elevata di giovani dai 15 ai 24 anni, che non studiano e non lavorano, è troppo elevata per non chiamare in causa l'offerta del servizio di istruzione nella sua globalità, strutture, docenti, personale non docente, dirigenti e responsabili della pianificazione delle risorse e delle attività.

Forse una maggiore disponibilità di tutte le parti in gioco a potenziare l'offerta di formazione tecnica e professionale potrebbe, insieme alla collaborazione del mondo delle imprese, ottenere positivi risultati nella riduzione del tasso Neet, la quota di giovani di 15-24 anni che non studia e non lavora.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Dicembre 2014	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	99,9	-0,086	-0,065
Gennaio 2017	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	100,6	0,903	0,677
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	101,0	1,508	1,131
Marzo	102,5	102,1	100,7	100,0	100,4	100,8	101,5	98,4	100,7	100,3	101,3	101,2	101,0	101,0	1,406	1,054
Aprile	102,0	102,1	100,7	100,2	100,4	100,6	102,8	98,1	100,4	100,3	102,4	101,3	101,3	101,3	1,707	1,280
Maggio	102,2	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	97,4	100,3	100,3	102,8	101,1	101,1	101,1	1,404	1,053
Giugno	101,4	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	96,5	100,1	100,3	103,0	101,2	101,0	101,0	1,101	0,826
Luglio	100,7	102,1	100,7	100,0	100,4	100,7	102,0	95,7	101,4	100,3	103,3	101,2	101,0	101,0	1,000	0,750
Agosto	100,8	102,4	100,7	100,0	100,3	100,5	103,9	96,0	102,2	100,3	103,3	101,3	101,4	101,4	1,198	0,898
Settembre	100,8	102,4	100,7	100,0	100,3	100,5	103,9	96,0	102,2	100,3	103,3	101,3	101,4	101,4	1,400	1,050
Ottobre	101,3	102,4	100,8	100,0	100,4	100,5	101,9	96,9	100,5	100,8	103,4	101,4	101,1	101,1	1,100	0,825

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2014						
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98
Agosto	102,2	96,7	92,3	76,9	97,8	80,6
Settembre	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	125,0	115,9	133,6	125,5	128,7	123,7
2017						
Gennaio	98,7	79,2	97,3	83,9	98,1	83,0
Febbraio	92,9	79,0	77,7	73,5	86,3	74,5
Marzo	105,2	87,9	87,2	86,3	97,4	86,6
Aprile	108,7	86,3	91,3	86,8	101,1	86,7
Maggio	103,4	86,4	94,4	92,9	99,5	91,7
Giugno	104,3	85,8	92,9	89,4	99,3	88,7
Luglio	108,1	93,2	98,3	97,8	103,8	96,9
Agosto (*)	104,0	95,1	92,9	75,0	99,2	78,7

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

